

**REGIONE VENETO
PROVINCIA DI VICENZA**

**COMUNE DI
BASSANO DEL GRAPPA**



**REGOLAMENTO PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO
(DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ
RUMOROSE)**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2. Classificazione acustica e limiti di rumore

TITOLO II - ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

- Art. 4 – Definizioni
- Art. 5 – Generalità
- Art. 6 – Limiti derogabili
- Art. 7 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 8 – Revoche

Capo I

CANTIERI EDILI, STRADALI E SIMILI

- Art. 9 – Campo di applicazione
- Art. 10 – Impianti ed attrezzature
- Art. 11 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 12 – Lavori di breve durata
- Art. 13 – Orari
- Art. 14 – Limiti massimi
- Art. 15 – Emergenze

Capo II

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO

- Art. 16 – Definizioni
- Art. 17 – Orari per le manifestazioni temporanee rumorose
- Art. 18 – Limiti acustici massimi per le manifestazioni temporanee rumorose
- Art. 19 – Autorizzazioni e deroghe per le manifestazioni temporanee rumorose
- Art. 20 – Esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande

TITOLO III - DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILI

- Art. 21 – Limiti del rumore
- Art. 22 – Titolo abilitativo edilizio e/o comunicazioni di inizio attività

TITOLO IV - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

- Art. 23 – Macchine da giardinaggio
- Art. 24 – Utilizzo di impianti di diffusione all'esterno e di altoparlanti per pubblicità/vendita
- Art. 25 – Razzi e fuochi d'artificio e petardi
- Art. 26 – Attività di pubblica utilità
- Art. 27 – Condizionatori e refrigeratori
- Art. 28 – Orari per l'uso di macchinari o impianti rumorosi
- Art. 29 – Impianti tecnici

TITOLO V - SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE

- Art. 30 – Sirene di stabilimenti industriali
- Art. 31 – Sistemi di allarme
- Art. 32 – Campane

TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO

- Art. 33 – Attività di vigilanza
- Art. 34. Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico
- Art. 35 – Sanzioni
- Art. 36 – Fondo Comunale

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 37 – Abrogazione di norme transitorie pre-vigenti o in contrasto
- Art. 38 – Entrata in vigore

ALLEGATO 1 – VALORI LIMITE IN VIGORE PER CISCUNA ZONA TERRITORIALE

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3

ALLEGATO 4 –

ALLEGATO 5 - MODELLO DI DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (D.P.I.A.)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6 Legge del 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” (di seguito denominata L. 447/95) e s.m.i., dei relativi Decreti e Regolamenti di attuazione, della Legge Regionale del Veneto 10 maggio 1999, n. 21 “Nome in materia di inquinamento acustico” e s.m.i. (di seguito denominata L.R. n. 21/99) a cui si rimanda per le principali definizioni.
2. La tutela dell'inquinamento acustico esterno, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. n. 21/99, si esercita su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per le aree agricole, a bosco, a pascolo e improduttive, qualora l'Inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.
3. Il regolamento è correlato con il Piano di Classificazione Acustica (o Piano di zonizzazione acustica) di seguito P.C.A., approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 54 del 22 luglio 2010 e s.m.i.
4. Sono escluse dalla presente disciplina le problematiche riguardanti l'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, i comportamenti rumorosi in luoghi privati, causati ad esempio da schiamazzi e strepiti di animali, Radio-TV, uso di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili, imprevedibili ecc.
5. Sono, inoltre, esclusi dalla presente disciplina tutti i casi in cui sono applicabili le norme più restrittive contenute nei regolamenti condominiali.
6. La normativa in materia di inquinamento acustico concerne esclusivamente il profilo pubblicistico della tutela, quello cioè che la pubblica amministrazione deve apprestare in via generale a presidio della incolumità psicofisica della collettività. In tale ambito gli eventuali interessi particolari dei cittadini trovano tutela solo indirettamente e nella misura in cui coincidono, in tutto o in parte, con l'interesse pubblico anzidetto.
7. Tutte le attività produttive permanenti che producono beni e servizi nei settori dell'industria, artigianato, agricoltura e commercio, devono rispettare i relativi limiti di zona acustica sia del rumore emesso che immesso previsti sia nella fascia oraria diurna (dalle ore 6.00 alle ore 22.00) che notturna (dalle ore 22.00 alle ore 6.00).
8. Qualora il locale, dove si svolge l'attività di cui al precedente comma confina con ambienti abitativi, è necessario dimostrare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” (di seguito denominato D.P.C.M. 14/11/97), che il rumore immesso nei locali abitativi adiacenti:
 - a. non superi i 5 dB il livello di rumore residuo per il periodo diurno
 - b. non superi i 3 dB il livello di rumore residuo per il periodo notturno.

Art 2. Classificazione acustica e limiti di rumore

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14/11/97. Tali valori sono riportati anche in appendice al presente regolamento.

Art 3. Impianti a ciclo produttivo continuo

1. Agli impianti a ciclo produttivo continuo si applicano le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale

11 dicembre 1996 “ Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo” (di seguito denominato D.M. 11/12/96) e s.m.i.

2. È considerato a ciclo produttivo continuo l'impianto che:
 - a. non è possibile interrompere senza provocare: danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o interruzione dell'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
 - b. il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.
3. È considerato impianto a ciclo produttivo continuo esistente quello in esercizio o autorizzato all'esercizio o per il quale sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio precedentemente all'entrata in vigore del D.M. 11/12/96.

TITOLO II - ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 4 – Definizioni

1. Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività rumorosa che si esaurisca in periodi di tempo limitato, che sia provvisoria, che sia ad ubicazione variabile o mobile, come ad esempio:
 - cantieri edili e stradali;
 - spettacoli itineranti;
 - manifestazioni musicali, sportive e di intrattenimento in genere;
 - manifestazioni popolari.
2. Sono da escludersi dalla definizione di cui al comma 1, le attività rumorose a carattere stagionale o fisse che rientrano nel campo di attività disciplinate dalla L. 447/95 e dal Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi” (di seguito denominato D.P.C.M. n. 215/99) e s.m.i.
3. Si definiscono macchine rumorose quelle che producono rumore oltre i limiti consentiti per l'area di zonizzazione in cui sono usate.

Art. 5 – Generalità

1. Le attività rumorose temporanee sono sempre consentite qualora rispettino i limiti di emissione ed immissione previsti dal P.C.A. ed i valori limite differenziali.
2. Qualora le suddette attività prevedono di superare tali limiti, devono essere autorizzate in deroga a norma del presente regolamento.
3. L'autorizzazione in deroga per attività rumorose può contenere indicazioni di limitazioni temporali, limiti di livello sonoro e prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte a ridurre al minimo il fastidio o il disturbo indotto alla popolazione.
4. Il Comune, per particolari tipologie di attività rumorose, può disporre con l'autorizzazione che venga data comunicazione preventiva ai soggetti interessati al disturbo, con qualunque mezzo informativo, fatta salva la tutela della privacy.
5. L'autorizzazione in deroga richiesta in prossimità di aree di Classe I del P.C.A., caratterizzate dalla presenza di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, case di riposo o altri ricettori sensibili, può essere soggetta a specifiche e speciali prescrizioni ai fini di una maggiore tutela.
6. La violazione delle condizioni previste dal presente Regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/o alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga comporterà l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art 34 e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 35.

Art. 6 – Limiti derogabili

1. I limiti derogabili sono quelli previsti dal P.C.A. per le generiche sorgenti sonore.
2. L'autorizzazione in deroga per attività rumorose esclude sempre l'applicazione dei limiti differenziali di immissione. In casi particolari, ad esempio nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, sarà possibile imporre specifiche limitazioni al livello differenziale di immissione, anche stabilendo valori limite differenti da quelli previsti dalla normativa.
3. L'autorizzazione in deroga per attività rumorose esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale qualora previsti dalla normativa.

Art. 7 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione in deroga per attività rumorosa deve adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente sostenibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e minimizzare l'impatto acustico prodotto, sulla base anche della documentazione di previsione di impatto acustico redatto dal tecnico competente in materia.
2. Il titolare dell'autorizzazione in deroga per attività rumorosa deve inoltre adottare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali al fine di prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamenti.
3. Il titolare dell'autorizzazione in deroga deve informare tutti i soggetti coinvolti nell'attività rumorosa (lavoratori, operai, dj, concertisti, ecc.) del contenuto dell'autorizzazione (sempre nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro).

Art. 8 – Revoche

1. L'autorizzazione in deroga per attività rumorosa può essere revocata in ogni tempo qualora non vengano rispettate le relative prescrizioni modali.
2. L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Capo I

CANTIERI EDILI, STRADALI E SIMILI

Art. 9 – Campo di applicazione

Le disposizioni del presente Capo I si applicano unicamente alle seguenti attività:

- a) cantieri edili, stradali, industriali e simili anche collegati ad opere per cui è necessaria la valutazione previsionale di impatto acustico;
- b) lavori edili e simili in edifici esistenti, anche effettuati in proprio, per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati.

Art. 10 – Impianti ed attrezzature

1. In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità verso soggetti disturbabili.
2. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa vigente, ad esempio gli attrezzi manuali,

dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

3. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso (sempre nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche).

Art. 11 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. L'attivazione di cantieri nel rispetto dei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/97 e s.m.i. non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Il richiamo al D.P.C.M. 14/11/97 e s.m.i. deve essere riportato tra le prescrizioni nei relativi titoli autorizzatori (permessi di costruire, ecc.) (allegati 2 e 3).
2. Qualora il responsabile del cantiere, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, ritenga di superare i limiti indicati nel D.P.C.M. 14/11/97 e s.m.i., dovrà richiedere l'autorizzazione in deroga (allegato 4) redatta secondo lo schema di documentazione di impatto acustico riportata in allegato 5 al presente Regolamento.
3. Il Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, potrà imporre particolari accorgimenti nell'attivazione di macchine rumorose e nell'esecuzione dei lavori rumorosi.

Art. 12 – Lavori di breve durata

1. Per gli interventi edili che richiedono l'impiego di macchine da cantiere rumorose per un massimo di 4 ore lavorative, è ammesso l'uso delle stesse senza presentazione della documentazione di cui al comma 2 dell'art. 11 esclusivamente all'interno delle fasce orarie indicate all'art. 13.

Art. 13 – Orari

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili è consentita tutti i giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio e con gli orari di seguito specificati:
 - a) nel periodo invernale (dal 1° Ottobre al 31 Marzo): dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00;
 - b) nel periodo estivo (dal 1° Aprile al 30 Settembre): dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.
2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali o simili è consentita nei soli giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 19.00 ad eccezione della fascia oraria di rispetto dalle 12.00 alle 13.30.

Art. 14 – Limiti massimi

1. I limiti assoluti, intesi come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, da non superare in nessun caso sono:
 - a) 65 dB(A) in classe I
 - b) 70 dB(A) in classe II, III, IV e V
2. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tali limiti si intendono misurati in corrispondenza della facciata delle abitazioni confinanti alle aree in cui vengono esercitate le attività rumorose.
3. Nel caso di recettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 60 dB(A) a finestre chiuse.

Art. 15 – Emergenze

1. I soggetti che aprono attività cantieristica edile o stradale temporanee per il pronto intervento sul suolo pubblico e per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica, fatta salva la normativa di settore, possono provvedervi anche in deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento limitatamente al tempo necessario per l'intervento d'urgenza.

Capo II

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO

Art. 16 – Definizione: manifestazioni rumorose a carattere temporaneo

1. Sono da considerarsi manifestazioni rumorose a carattere temporaneo le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che si svolgono in ambiente aperto o in strutture temporanee che prevedono l'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore, quali sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, concerti, spettacoli, luna park, circhi, manifestazioni sportive ed altre manifestazioni straordinarie di persone.
2. Sono da considerarsi altresì manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, come disciplinate dall'articolo 19 del presente Regolamento, anche gli intrattenimenti tenuti presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale autorizzata.
3. Qualsiasi manifestazione rumorosa a carattere temporaneo di cui al punto 1, che si protragga per un periodo superiore a 16 giorni nell'arco di un anno solare, non è da considerarsi a carattere temporaneo e quindi non è assoggettabile all'autorizzazione in deroga prevista dall'art. 19, salvo quanto stabilito dal medesimo articolo.

Art. 17 – Orari per le manifestazioni temporanee rumorose

1. Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose, incluse le fasi rumorose di allestimento e di dismissione, è consentito tutti i giorni e negli orari di seguito indicati:
 - a. nel periodo invernale (dal 1° Ottobre al 31 Marzo): dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 21.30;
 - b. nel periodo estivo (dal 1° Aprile al 30 Settembre): dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 21.30.
2. Per le sagre di quartiere o feste parrocchiali, gli intrattenimenti musicali sono consentiti fino alle ore 24.00 ed entro le ore 00.30 devono terminare tutte le altre attività rumorose (incluse le fasi di allestimento e di dismissione).
3. Anche per gli intrattenimenti di cui al precedente comma 2 si applica il presente regolamento.

Art. 18 – Limiti acustici massimi per le manifestazioni temporanee rumorose

1. Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose, incluse le fasi rumorose di allestimento e di dismissione, è consentito purché vengano rispettati i seguenti limiti acustici assoluti con riferimento alla classificazione operata dal P.C.A.:
 - a. in zona I: 65 dB(A)
 - b. in zona II, III, IV e V: 70 dB(A)
 - c. in zona VI: 75 dB(A)
2. Tali limiti, espressi come LAeq con tempo di misura > 10 minuti, si intendono fissati a 1 metro dalla facciata degli edifici confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività rumorose ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori.

3. Non si considerano i limiti differenziali di immissione né altre penalizzazioni.
4. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si realizza la manifestazione, si considera il limite di 65 dB(A), espresso come al comma 1, all'interno dei locali dove si svolge la manifestazione.
5. Nel caso di cui al comma 4, la realizzazione della manifestazione è consentita previa verifica tecnica del rispetto degli indici di isolamento acustico di cui al D.P.C.M. 5/12/97 di tutte le partizioni verticali ed orizzontali dell'unità immobiliare, da asseverarsi da parte di un tecnico abilitato.
6. Sono comunque sempre fatti salvi i limiti acustici non derogabili, posti a tutela dei frequentatori, relativi ai livelli massimi, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 215/99: 102 dB(A) LASmax e 95 dB(A) LAeq riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico.
7. L'Ufficio comunale preposto alla vigilanza si riserva di richiedere la documentazione attestante la verifica di cui al comma 5 e di impartire prescrizioni modali per la moderazione della rumorosità della manifestazione.

Art. 19 – Autorizzazioni e deroghe per le manifestazioni temporanee rumorose

1. Le manifestazioni temporanee rumorose che rispettino i limiti, gli adempimenti e gli orari di cui ai precedenti artt. 17 e 18 non necessitano di titolo autorizzatorio in deroga per attività rumorosa a condizione che la loro durata non superi 16 giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un anno solare, e che ciascuna manifestazione temporanea sia comunicata alla Polizia Locale e all'Ufficio Ambiente, almeno perentoriamente 72 ore prima del suo inizio.
2. Se l'organizzatore della manifestazione ritiene motivatamente di superare i limiti acustici di cui all'art. 18, comunque non oltre le ore 23.30, dovrà presentare apposita domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa. La domanda deve essere presentata al Comune perentoriamente almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione e deve essere redatta conformemente al modello allegato n. 4 al presente regolamento, completa della seguente documentazione:
 - planimetria adeguata come previsto dal modello di documentazione previsionale di impatto acustico – D.P.I.A. -, allegato n. 5 al presente Regolamento;
 - giorno e orario di inizio e termine della manifestazione comprese le fasi di allestimento e di dismissione;
 - documentazione previsionale di impatto acustico redatta, secondo la DDG ARPAV vigente, da tecnico competente abilitato in acustica e secondo l'allegato n. 5 al presente Regolamento.
3. Se l'organizzatore della manifestazione ritiene motivatamente di superare i limiti acustici di cui all'art. 18, non oltre le ore 22.30, dovrà presentare apposita domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa. La domanda deve essere presentata al Comune perentoriamente almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione e deve essere redatta conformemente al modello allegato n. 4, completa della seguente documentazione:
 - planimetria adeguata dalla quale siano desumibili oltre che l'area della manifestazione temporanea rumorosa, le posizioni delle sorgenti sonore e degli impianti di diffusione/amplificazione, gli edifici e gli spazi confinanti con relativa specificazione della tipologia di utilizzo (anche per gli spazi interni all'edificio) e i possibili ricettori;
 - giorno e orario di inizio e termine della manifestazione comprese le fasi di allestimento e di dismissione;
 - elenco descrittivo del tipo di strumentazione musicale e degli impianti di diffusione/amplificazione utilizzati.

Dopo le ore 22.30 tutti gli strumenti musicali e gli impianti di diffusione/amplificazione dovranno essere spenti/non utilizzati.

4. Le domande motivate di deroga di cui ai precedenti commi 2 e 3 presentate oltre il termine indicato sono irricevibili. Fermo il rispetto del termine, le domande incomplete della documentazione prescritta potranno essere dichiarate inammissibili e/o improcedibili.
5. Nello stesso esercizio ci si può avvalere nell'arco della stessa giornata esclusivamente di una sola delle tre tipologie di manifestazione temporanea di cui ai precedenti commi 1-2-3.
6. Il Dirigente competente, valutate le motivazioni, e salvi i casi di cui al precedente comma 4, rilascia l'autorizzazione in deroga per attività rumorosa con eventuali prescrizioni. L'autorizzazione in deroga dovrà essere custodita dall'organizzatore della manifestazione ed esibita su richiesta agli organi addetti alla vigilanza.
7. Nel quartiere Centro Storico, nei giorni di lunedì e martedì, salvo che gli stessi coincidano con festività civili o religiose, sono consentite solo le manifestazioni temporanee di cui al precedente comma 1, non oltre le ore 21.30.
8. Le manifestazioni temporanee rumorose di qualunque tipo organizzate dall'Amministrazione Comunale anche affidate a società partecipate o ad altre imprese terze formalmente incaricate dall'Amministrazione stessa (comprese le rassegne cinematografiche o teatrali in genere di carattere occasionale o inserite nell'ambito di un programma articolato proposto dall'Amministrazione Comunale) sono autorizzate dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo, incluse le fasi di allestimento/dismissione e pulizia, anche affidate a società partecipate o ad altre imprese terze formalmente incaricate dall'Amministrazione stessa, in deroga ai limiti acustici ed orari previsti dal presente Regolamento.
9. Per le manifestazioni ricorrenti, qualora ne ricorra la necessità, l'ufficio comunale competente può richiedere la documentazione tecnico-amministrativa che ritenga necessaria a tutela della quiete pubblica e può procedere agli accertamenti del caso impartendo anche eventuali prescrizioni.
10. Alle manifestazioni sportive ricorrenti che si tengano all'aperto (es.: campionato di calcio, di rugby, corse ippiche, gare di nuoto, di atletica, ecc.) può essere concessa un'unica deroga ai limiti acustici ed orari precedentemente stabiliti purché, prima dell'inizio dell'evento sportivo, ne venga fatta richiesta al Dirigente competente, comunicando anche il calendario delle giornate sportive. L'ufficio comunale competente può richiedere la documentazione tecnico-amministrativa che ritenga necessaria a tutela della quiete pubblica e può procedere agli accertamenti del caso impartendo anche eventuali prescrizioni.
11. Le manifestazioni rumorose del 31 dicembre e le sfilate dei carri allegorici possono derogare i limiti acustici ed orari di cui al presente Regolamento, senza il rilascio dell'autorizzazione in deroga, fermo restando che:
 - a) il 31 dicembre le attività rumorose devono cessare entro le ore 02.00 del 1° gennaio
 - b) le attività rumorose delle sfilate dei carri allegorici devono cessare entro le ore 24.00 dello stesso giorno.
12. Sono esentate dall'autorizzazione in deroga le sfilate di bande musicali cittadine e/o istituzionali.
13. In ogni caso, tutte le manifestazioni temporanee rumorose, anche autorizzate in deroga, sono tenute al rispetto dei limiti non derogabili relativi ai livelli massimi, posti a tutela dei frequentatori, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. n. 215/99.
14. Nel caso di esposto, il Dirigente competente, previo autonomo accertamento, può negare, sospendere o revocare l'autorizzazione in deroga per attività rumorosa.
15. È istituito l'elenco annuale delle manifestazioni temporanee rumorose.

Art. 20 – Esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande

1. Agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande è consentito all'interno dei locali, nel rispetto dei limiti imposti dal P.C.A., l'utilizzo di apparecchi radio televisivi e di impianti in genere per la diffusione sonora ed immagini, allestiti in modo da non configurare attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento.

2. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore ai 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore in deroga è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.
3. In caso di accertamento di reiterate situazioni di disturbo da attività rumorosa a carico dello stesso esercizio può essere adottato apposito provvedimento di anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio medesimo.
4. Per i trasferimenti di sede, ampliamenti edilizi della superficie degli esercizi di somministrazione, la richiesta del titolo abilitativo edilizio e la comunicazione di inizio attività devono contenere un'adeguata documentazione di impatto acustico (D.P.I.A.) predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato n. 5 al presente Regolamento.
5. I concerti ovvero gli intrattenimenti musicali svolti all'esterno dei locali ed organizzati dai pubblici esercizi seguono la disciplina indicata dagli artt. 17-18-19.

TITOLO III - DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILI

Art. 21 – Limiti del rumore

1. Nelle sale da ballo, circoli privati, nei locali notturni o comunque assimilabili in cui sono prevalenti gli intrattenimenti e lo svago, nelle sale da gioco, in tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovranno essere rispettati i limiti massimi di 102 dB(A) di livello di pressione sonora misurato con costante Slow (LASmax) e di 95 dB(A) di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (Laeq.1m). Il rispetto di tali limiti dovrà essere attestato conformemente al D.P.C.M. n. 215/99.

Art. 22 – Titolo abilitativo edilizio e/o comunicazioni di inizio attività

1. La richiesta di Titolo abilitativo edilizio e la comunicazione di inizio attività per la realizzazione delle strutture di cui al presente titolo devono contenere un'adeguata documentazione di impatto acustico (D.P.I.A.), predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato 5 al presente Regolamento.
2. Sono soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti ed i trasferimenti di sede dell'attività.

TITOLO IV - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 23 – Macchine da giardinaggio

1. L'utilizzo di macchine e attrezzature rumorose per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, orticoltura e manutenzione del verde in genere (taglia-erba, motocoltivatori, trattorini, barre falcianti, soffiatori d'aria, decespugliatori, motoseghe ecc.) è consentito per tutto l'anno con i seguenti orari:
 - a) orario invernale (dal 1 ottobre al 30 aprile):
 - dal lunedì al sabato: dalle ore 8.00 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.30;
 - la domenica e i giorni festivi dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
 - b) orario estivo (dal 1 maggio al 30 settembre):
 - dal lunedì al sabato: dalle ore 8.00 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.30;
 - la domenica e i giorni festivi dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
2. Le macchine e le attrezzature in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, orticoltura e manutenzione del verde in genere devono essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale e tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti.
3. Resta fermo quanto previsto dal precedente art. 1 comma 2 per le attività agricole e forestali.

Art. 24 – Utilizzo di impianti di diffusione all'esterno e di altoparlanti per pubblicità/vendita.

1. La pubblicità con l'utilizzo di strumentazione fonica/sonora nei limiti di cui al Codice della Strada è consentita solo per annunci di interesse pubblico o di gestori di pubblici servizi per finalità di pubblico interesse. In ogni altro caso è vietata su tutto il territorio comunale.
2. Per la pubblicità elettorale si applica la relativa normativa speciale.
3. Nelle attività di vendita ambulante, compreso il mercato cittadino, è vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette, CD, DVD o altri prodotti simili limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non recare disturbo.
4. All'esterno degli esercizi pubblici, esercizi commerciali, agenzie pubbliche, sale da ballo, circoli privati, locali notturni o comunque assimilati e degli esercizi che offrono o forniscono servizi in forma imprenditoriale o professionale, è vietato tenere accesi gli impianti di diffusione/amplificazione sonora dalle ore 23.30 alle ore 09.00.
5. Negli esercizi di cui al precedente comma 4 è vietata altresì la diffusione/amplificazione sonora all'esterno dei medesimi, che provenga da impianti installati internamente agli stessi dalle ore 23.30 alle ore 09.00.

Art. 25 – Razzi e fuochi d'artificio e petardi

1. I disturbi rumorosi prodotti dall'accensione di fuochi d'artificio nell'ambito di manifestazioni temporanee (sagre paesane, feste di quartiere, feste private, ecc.), previa la prevista autorizzazione dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, devono terminare entro le ore 23.30.
2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2 della L.R. n. 21/99, l'impiego di dispositivi utilizzati per spaventare e disperdere gli uccelli (passeri, storni, ecc.) che invadono le colture, è consentito sul territorio comunale nel rispetto delle modalità ed orari sotto indicati:
 - a) posizionamento del "cannone" il più possibile lontano da abitazioni e comunque ad una distanza non inferiore a mt. 200 dal più vicino nucleo abitato e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
 - b) fascia oraria: 7.00 - 12.30 e 15.00 - 21.00, cadenza di sparo non inferiore a 3 minuti;
 - c) fascia oraria: 12.30 - 15.00, cadenza di sparo non inferiore a 6 minuti.

Art. 26 – Attività di pubblica utilità

1. Il comune, i gestori pubblici e privati, comunque denominati, che gestiscono attività di pubblico interesse (servizio nettezza urbana, servizio gestione verde pubblico, trasporto pubblico, ecc.), nell'ambito dell'esercizio di tali attività, non sono soggetti al presente Regolamento, fatto salvo che le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati gli opportuni accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

Art. 27 – Condizionatori e refrigeratori

1. L'installazione su parti esterne di edifici di apparecchiature e canali di ripresa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, impianti trattamento aria, fatte salve le normative vigenti in materia edilizia-urbanistica, di beni culturali e del paesaggio, è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori limite di emissione e immissione definiti dal P.C.A., nonché il criterio differenziale dove applicabile. Essi devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e trasmettere rumore.

Art. 28 – Orari per l'uso di macchinari o impianti rumorosi

1. In generale, per quanto non previsto dal presente Regolamento, gli orari in cui è consentito l'uso di macchinari o impianti rumorosi, purché nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di inquinamento acustico sono:
 - a) nel periodo invernale (dal 1° Ottobre al 31 Marzo) nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00;
 - b) nel periodo estivo (dal 1° Aprile al 30 settembre) nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
2. Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali, di apparecchi rumorosi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, asciugatrici lavatrici, ventilatori, stampanti, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, giradischi, impianti stereofonici e simili, deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato, fermo restando quanto stabilito dal regolamento condominiale.

Art. 29 – Impianti tecnici

1. L'installazione e l'uso di macchinari nei garage, nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse, fermo restando la normativa urbanistico-edilizia, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni e comunque con esclusione della fascia oraria 22.00 – 08.00.

TITOLO V - SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE

Art. 30 – Sirene di stabilimenti industriali

1. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene, internamente all'area di proprietà, è consentito per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati a distanza inferiore a 250 m dalle abitazioni.

Art. 31 – Sistemi di allarme

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme installati su edifici od autoveicoli o su altri beni e percepibili dall'esterno, non si applicano i limiti del presente Regolamento, ma tali sistemi di allarme acustico sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di 250 metri e l'impianto deve essere dotato di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 5 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 3 (tre) minuti.
 - b) congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato sugli edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.
2. I segnali d'allarme di cui sopra possono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme urbanistiche, edilizie, culturali e di tutela del paesaggio e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Art. 32 – Campane

1. L'uso delle campane è consentito solo dalle ore 7.00 alle ore 23.00;

2. La durata dei suoni non deve superare i tre minuti primi (centottanta secondi) e la prescrizione ha valore anche per le circostanze straordinarie (es. matrimoni, funerali, ecc.);
3. Sono esclusi i rintocchi delle ore, purchè entro il minuto primo (sessanta secondi).

TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 33 – Attività di vigilanza

1. L'attività di vigilanza è di competenza degli organi previsti dalla legge.

Art 34. Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico

1. Nel caso in cui sia accertata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal P.C.A. e dalle vigenti norme in materia di inquinamento acustico, o delle modalità stabilite con le autorizzazioni in deroga per le attività rumorose, il titolare dell'attività rumorosa è diffidato a eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire al competente Ufficio comunale idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge o dei limiti autorizzati in deroga, entro il termine stabilito nel provvedimento adottato.
2. Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti di cui all'art. 33 comprovino il mancato rispetto delle prescrizioni disposte nella deroga stessa, il competente Ufficio comunale potrà procedere alla revoca dell'autorizzazione in deroga, ingiungendo il rispetto immediato dei valori limite previsti, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/o prescrizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate.
3. I provvedimenti di cui al precedente comma 2 potranno altresì essere adottati in caso di attività temporanee autorizzate in deroga, esercitate nel rispetto dei valori limite autorizzati, per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
4. E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili ed urgenti.

Art. 35 – Sanzioni

5. Fatti salvi il Codice Civile ed il Codice Penale e fatte salve le disposizioni normative statali e regionali in materia, in particolare l'art. 10 della L. 447/95 e l'art. 8 della L.R. 21/99, le inosservanze alle prescrizioni del presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000. Si applicano per quanto compatibili, le disposizioni contenute dalla L. 689/81, in materia di illecito amministrativo.

Art. 36 – Fondo Comunale

1. Il 30 % delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1-2-3 dell'art. 10 della L. 447/95, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 21/99, è destinato a costituire un fondo finalizzato all'aggiornamento del piano di classificazione acustica, del piano comunale di risanamento acustico e degli interventi di bonifica acustica previsti in detti piani.

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37 – Abrogazione di norme transitorie pre-vigenti o in contrasto

1. Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi Regolamento od Ordinanza comunali in vigore che risultino in contrasto con il presente Regolamento.

2. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.
3. In caso di contrasto tra il presente Regolamento e le altre normative comunali in materia di inquinamento acustico, ivi compreso il regolamento di Polizia Urbana, prevalgono le norme di cui al presente Regolamento.

Art. 38 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione della deliberazione consiliare che lo approva.
2. Le attività rumorose in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno 180 giorni di tempo per attenersi/adeguarsi alle disposizioni impartite dalla stesso.

ALLEGATI
REGOLAMENTO PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO
(DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ
RUMOROSE)

ALLEGATO 1 – VALORI LIMITE IN VIGORE PER CISCUNA ZONA TERRITORIALE

1. **Valori limite di emissione Leq [dB(A)]:** valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (6.00 – 22.00)	Notturno (22.00 – 6.00)
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
V	Aree esclusivamente industriali	65	65

2. **Valori limite assoluto di immissione Leq [dB(A)]:** valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (6.00 – 22.00)	Notturno (22.00 – 6.00)
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
V	Aree esclusivamente industriali	70	70

3. **Valore limite differenziale di immissione:** differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). Il differenziale di immissione deve essere inferiore ai seguenti valori limite:

- **5 dB nel periodo diurno (6.00 – 22.00)**
- **3 dB nel periodo notturno (22.00 – 6.00)**

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- a) nelle aree classificate nella classe VI;
- b) se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB Leq(A) durante il periodo diurno e 40 dB Leq(A) durante il periodo notturno, e se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse è inferiore a 35 dB Leq(A) durante il periodo diurno e 25 dB Leq(A) durante il periodo notturno.
- c) al rumore prodotto:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

4. **Valore limite di qualità [Leq in dB(A)]:** valori di rumore da conseguire, nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge:

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (6.00 – 22.00)	Notturno (22.00 – 6.00)
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
V	Aree esclusivamente industriali	70	70

ALLEGATO 2

Testo da inserire nel permesso di costruire o altri

L'attività del cantiere dovrà avvenire nel rispetto dei limiti stabiliti dal DPCM 14/11/97 ed è consentito negli orari stabiliti dall'art. 13 del Regolamento Comunale per la tutela dell'inquinamento acustico (Disciplina delle Attività Rumorose).

* * *

ALLEGATO 3

Testo da inserire nelle autorizzazioni lavori in sede stradale

L'attività del cantiere dovrà avvenire nel rispetto dei limiti stabiliti dal DPCM 14/11/97 ed è consentito negli orari stabiliti dall'art. 28 del Regolamento Comunale per la tutela dell'inquinamento acustico (Disciplina delle Attività Rumorose).

* * *

ALLEGATO 4

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
PER ATTIVITÀ RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**
(Art. 5 -19 del Regolamento Comunale)



**AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
BASSANO DEL GRAPPA**
Via Matteotti n. 39
36061 Bassano del Grappa VI

PEC: bassanodelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net

_____ sottoscritt _____
in qualità di: legale rappresentante/titolare/altro (*specificare*) _____
dell'Impresa (*specificare*) _____
con sede legale in _____ via _____
e sede operativa in _____ via _____
C.F./P. IVA _____ recapito telefonico _____
p.e.c. _____

CHIEDE

ai sensi **del Regolamento per la Tutela dall'inquinamento acustico (Disciplina delle attività rumorose)** la seguente tipologia di autorizzazione in deroga per l'attività rumorosa a carattere temporaneo (*barrare la tipologia di deroga prescelta*):

- Art. 5 (*attività rumorosa generica*)
- Art. 19 comma 2 (*manifestazioni temporanee non oltre le ore 23.30*)
- Art. 19 comma 3 (*manifestazioni temporanee non oltre le ore 22.30*)

da effettuarsi nel Comune di Bassano del Grappa, nella zona identificata catastalmente al foglio _____ mappale/i _____ via _____ n. _____ il giorno _____ con inizio alle ore: _____ e termine alle ore: _____, in deroga ai limiti stabiliti dal P.A.C. per i seguenti motivi (*specificare obbligatoriamente*):

In relazione alla presente domanda, _____ sottoscritt _____, ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici

prevista dall'art. 75 del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza della normativa nazionale e locale in materia di attività rumorose nonché di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

_____ sottoscritt_____ **allega** la seguente documentazione prevista dal Regolamento per la Tutela dall'inquinamento acustico (*tutta la documentazione prevista deve essere obbligatoriamente allegata pena inammissibilità/improcedibilità della domanda*):

Deroga di cui agli artt. 5 (attività rumorosa generica) e 19 comma 2 (manifestazioni temporanee non oltre le ore 23.30) del Regolamento per la Tutela dall'inquinamento acustico:

- planimetria adeguata come previsto dal modello di documentazione previsionale di impatto acustico – D.P.I.A. - allegato n. 5 al Regolamento per la Tutela dall'inquinamento acustico;
- documentazione previsionale di impatto acustico redatta, secondo la DDG ARPAV vigente, da tecnico competente abilitato in acustica e secondo allegato n. 5 al Regolamento per la Tutela dall'inquinamento acustico.

Per la tipologia di deroga di cui all'art. 19 comma 3 (manifestazioni temporanee non oltre le ore 22.30) del Regolamento per la Tutela dall'inquinamento acustico:

- planimetria adeguata dalla quale siano desumibili oltre che l'area della manifestazione temporanea rumorosa, le posizioni delle sorgenti sonore e degli impianti di diffusione/amplificazione, gli edifici e gli spazi confinanti con relativa specificazione della tipologia di utilizzo (anche per gli spazi interni all'edificio) e i possibili ricettori;
- elenco descrittivo del tipo di strumentazione musicale e degli impianti di diffusione/amplificazione utilizzati.

Data _____

Firma digitale _____

_____ sottoscritt_____ dichiara di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196:

- che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per l'espletamento del procedimento in oggetto;
- che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione del Comune di Bassano del Grappa, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli;
- che gli sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196;
- che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è il Comune di Bassano del Grappa e, in particolare, per l'Area V-Urbanistica, il responsabile è il Dirigente dell'Area medesima.

Li, _____

Firma digitale _____

Se non sottoscritte mediante firma digitale, allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente (ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445), in corso di validità.

ALLEGATO 5 - MODELLO DI DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (D.P.I.A.)

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire tutti gli elementi necessari per una previsione degli effetti acustici derivati dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico.

Essa dovrà contenere:

1. descrizione dell'attività (tipologia, orari, giorni di apertura, ecc...)
2. descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia e foto
3. descrizione delle sorgenti di rumore:
 - a. analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia tramite planimetrie e, ove necessario, prospetti;
 - b. valutazione del volume di traffico indotto presumibile espresso come media oraria e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi, e i percorsi pedonali dai parcheggi all'ingresso;
 - c. indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento (specificando se attività a carattere stagionale), la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo.
4. Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (recettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'attività (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
5. Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotte analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.).
6. Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.
7. Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Legge n. 447/95, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
8. Descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dalla legge n. 447/95 non fossero rispettati.
9. Qualsiasi ogni altra informazione e/o documentazione ritenuta utile.



COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica "Regolamento per la Tutela dall'inquinamento acustico (disciplina delle attività rumorose)", approvato con D.C.C. n. 32 del 10 aprile 2014.

L'anno 2016 il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 19.00 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione fatta con avvisi scritti e comunicati ai signori Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione - seduta pubblica.

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

	P	A	G
1. Poletto Riccardo	P		
2. Reginato Giovanni	P		
3. Bertoncello Paola		A	
4. Cavalli Elisa		A	
5. Busnelli Maria Cristina	P		
6. Borsato Gianandrea	P		
7. Ferraro Carlo	P		
8. Bussolaro Alice	P		
9. Ganzina Antonio		A	SI
10. Fiorese Antonio		A	
11. Merlo Mariella	P		
12. Faccio Alessandro	P		
13. Bindella Mattia	P		
14. Masolo Renzo	P		
15. Santini Teresina	P		
16. Bernardi Bruno	P		

	P	A	G
17. Finco Maria Federica	P		
18. Marin Roberto	P		
19. Monegato Stefano	P		
20. Scotton Mariano	P		
21. Savona Alessio	P		
22. Bizzotto Tamara	P		
23. Bernardi Dario		A	
24. Conte Annamaria	P		
25. Zonta Andrea		A	SI

Presenti n. 19 Assenti n. 6

Assistono altresì i Sigg. ri Assessori:

	P	A
1. Campagnolo Roberto	P	
2. Bertoncello Erica		A
3. Ciccotti Giovanna	P	
4. Cunico Giovanni Battista	P	

	P	A
5. Mazzocchin Oscar	P	
6. Munari Linda	P	
7. Vernillo Angelo		A

Assume la presidenza il Consigliere prof. Carlo Ferraro

Assiste il Segretario Generale dott. Antonello Accadia

AREA URBANISTICA

Parere favorevole per la regolarità tecnica a' sensi dell'art.49 D.Lgs.vo n.267/2000 (Firma) Walter Stano data 8/4/2016

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Parere favorevole per la regolarità contabile a' sensi dell'art.49 D.Lgs.vo n. 267/2000 (Firma) _____ data _____

SEGRETARIO GENERALE

Parere favorevole per la legittimità a' sensi art.35 - 7° comma Statuto Comunale (Firma) Accadia data 11/4/2016

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nominati scrutatori i Signori: Busnelli Maria Cristina - Merlo Mariella - Savona Alessio

Si passa a trattare l'oggetto di cui sopra.

Premesso che:

- l'inquinamento acustico rappresenta una tra le principali cause del peggioramento della qualità della vita nelle città. Il rumore, specialmente quello esistente in ambito urbano, viene considerato di tipo complesso in quanto causato da molteplici sorgenti tra le quali principalmente le infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, ecc.) e le attività rumorose in genere che si svolgono nelle aree sia strettamente produttive/commerciali, sia residenziali;
- la *"Legge Quadro sull'inquinamento acustico"* n. 447 del 26 ottobre 1995 ha stabilito i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico e ha individuato, in un sistema pubblico-privato, il soggetto deputato all'attuazione della strategia di prevenzione e tutela definendo in dettaglio le competenze in materia dei vari enti (Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti privati);
- in attuazione dell'art. 3 della suddetta L. 447/1995 è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, relativo alla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, che stabilisce l'obbligo per i comuni di adottare la zonizzazione acustica. Tale operazione, generalmente denominata "classificazione acustica", consiste nell'assegnare a ciascuna porzione omogenea di territorio una delle sei classi individuate dal decreto, sulla base della prevalenza ed effettiva destinazione d'uso del territorio stesso;
- il Comune di Bassano del Grappa, recependo il citato D.P.C.M. 14 novembre 1997 e la D.G.R. n° 4313 del 21 settembre 1993, ha adottato con delibera di C.C. n. 54 del 22.07.2010 il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.), secondo i criteri fissati anche dalla Regione Veneto con la L.R. 10 maggio 1999, n. 21 *"Norme in materia di inquinamento acustico"*;
- a seguito della suddetta approvazione, in adempimento degli ulteriori obblighi previsti in capo ai Comuni dalla citata L. n. 447/95, il Comune ha adottato con D.C.C. n. 32 del 10 aprile 2014 il *"Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico (disciplina delle attività rumorose)"* finalizzato, tra l'altro, a disciplinare le attività rumorose permanenti (attività produttive industriali/artigianali, attività terziarie comportanti l'installazione di apparati rumorosi) e temporanee, nel tentativo di contemperare gli interessi produttivi rumorosi da una parte e quelli di quiete pubblica e di riposo delle persone dall'altra;

Dato atto che trovare un punto di equilibrio tra i due suddetti interessi, espressione di valori aventi entrambi dignità costituzionale, quello di libertà di iniziativa economica da una parte, e della salute dall'altra, si presenta ancora più delicato e difficile, senza esclusione delle altre zone comunali, nei centri abitati cittadini connotati, come è il caso del Comune di Bassano del Grappa, da una densa presenza di esercizi pubblici, in particolare bar dotati di plateatici e proponenti forme musicali varie di intrattenimenti, interne ed esterne, pubblici esercizi che diventano poli di attrazione e di aggregazione di un pubblico, specialmente giovanile, che raggiunge il suo apice nel periodo estivo, senza però appianarsi del tutto nei periodi primaverili ed autunnali, periodo estivo in cui la vita cittadina fermenta maggiormente e tende a protrarsi ad ore serali più tarde e quindi a produrre tendenzialmente maggiormente rumore;

Dato atto che l'art. 2 c. 1 lett. a) L. n. 447/95 definisce rumore come *"qualunque emissione sonora tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi"*;

Considerato che nel centro cittadino, senza esclusione delle altre zone del territorio del Comune di Bassano che meritano eguale dignità di protezione e di contemperamento dei diversi interessi di cui trattasi, è connotato da una forte presenza di civili abitazioni di residenti privati, residenti ai quali è necessario assicurare un'adeguata tutela del loro diritto alla salute, nella specie, diritto al riposo, alle attività umane, all'ambiente abitativo o esterno, a una legittima fruizione degli ambienti stessi (cfr. art. 2 cit.);

Considerato che particolare attenzione, ai fini del contemperamento di cui trattasi e nel contesto cittadino sopra illustrato - non limitato comunque al solo Centro storico, anche se nei confronti di quest'ultimo l'esigenza di contemperamento è acuita in considerazione della tipologia di attività/residenti presenti - deve essere rivolta alla disciplina delle attività rumorose temporanee;

Considerato che, al fine di contemperare i suddetti diversi interessi, il Comune era addivenuto ad un *Patto civico* con i soggetti economici, tra cui i gestori degli esercizi pubblici e i residenti del Centro storico della Città, finalizzato alla condivisione e valorizzazione di comportamenti e azioni rispettosi delle condizioni ambientali e della quiete pubblica che consentissero e favorissero una più armoniosa convivenza civile tra i vari interessi, siano essi economici/turistici che di tutela dell'ambiente abitativo e del decoro e dell'igiene degli spazi della Città;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, in considerazione di tale *Patto civico* ed in via sperimentale per la stagione estiva 2015 e in previsione anche di un'eventuale proposta di modifica degli atti regolamentari pertinenti, aveva già disciplinato, nei centri abitati, temporaneamente l'utilizzo da parte degli esercizi pubblici degli impianti di diffusione musicale;

Dato atto, quindi, che per regolamentare i rapporti tra i suddetti diversi interessi si è ritenuto, anche confrontandosi con i rappresentanti dei quartieri e delle categorie economiche maggiormente coinvolte in questo delicato contemperamento, di disciplinare, in particolare modo, i limiti orari, la diffusione/amplificazione sonora, le modalità di segnalazione di manifestazioni temporanee rumorose, le domande di deroga ai valori limite acustici, con adeguata motivazione e documentazione, prevedendo anche più tipologie di deroga in relazione agli orari di svolgimento della manifestazione temporanea;

Dato atto che le suddette manifestazioni temporanee sono state disciplinate anche alla luce dei principi di semplificazione e di proporzionalità (anche con riferimento alla documentazione prescritta) in relazione alla loro minore/maggiore attitudine a recare disturbo, con particolare riguardo all'orario del loro svolgimento, in special modo se previsto protrarsi nelle ore serali/notturne oltre le ore 21.30 e comunque non oltre le ore 23.30;

Dato atto, inoltre, che al fine di monitorare le manifestazioni temporanee di cui trattasi si è ritenuto anche di istituire, con carattere di novità, l'*elenco annuale delle manifestazioni temporanee rumorose* consentendo, nei giorni di lunedì e martedì limitatamente al quartiere Centro storico, le sole manifestazioni temporanee rientranti nella tipologia che prevede il limite di orario fino alle 21.30;

Dato atto, in definitiva, che sono state predisposte le seguenti modifiche agli articoli: 16, 17, 19, 20, 24, 33 e Allegato n. 4), come di seguito rappresentato e raffrontato:

Capo II

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

Regolamento approvato con D.C.C. 32/2014	Modifica
Art. 16 – Definizione: manifestazioni rumorose a carattere temporaneo	
<p>1. Sono da considerarsi manifestazioni rumorose a carattere temporaneo le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che si svolgano in ambiente aperto o in strutture temporanee che prevedano l'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore, quali sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, concerti, spettacoli, luna park, circhi, manifestazioni sportive ed altre manifestazioni straordinarie di persone.</p> <p>2. Sono da considerarsi altresì manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, come disciplinate dall'articolo 19 del presente Regolamento, anche gli intrattenimenti esercitati presso pubblici esercizi a supporto dell'attività</p>	<p>1. Sono da considerarsi manifestazioni rumorose a carattere temporaneo le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che si svolgono in ambiente aperto o in strutture temporanee che prevedono l'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore, quali sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, concerti, spettacoli, luna park, circhi, manifestazioni sportive ed altre manifestazioni straordinarie di persone.</p> <p>2. Sono da considerarsi altresì manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, come disciplinate dall'articolo 19 del presente Regolamento, anche gli intrattenimenti tenuti presso pubblici esercizi a supporto dell'attività</p>

<p>principale autorizzata.</p> <p>3. Qualsiasi manifestazione rumorosa a carattere temporaneo di cui al punto 1 che si protragga per un periodo superiore a 16 giorni, non è da considerarsi a carattere temporaneo e quindi non è assoggettabile all'autorizzazione in deroga prevista dall'art. 19, salvo quanto stabilito dal comma 6 del medesimo articolo.</p>	<p>principale autorizzata.</p> <p>3. Qualsiasi manifestazione rumorosa a carattere temporaneo di cui al punto 1, che si protragga per un periodo superiore a 16 giorni nell'arco di un anno solare, non è da considerarsi a carattere temporaneo e quindi non è assoggettabile all'autorizzazione in deroga prevista dall'art. 19, salvo quanto stabilito dal comma 6 dal medesimo articolo.</p>
Art. 17 – Orari per le manifestazioni temporanee rumorose	
<p>1. Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose, incluse le fasi rumorose di allestimento e dismissione, è consentito tutti giorni e negli orari di seguito indicati:</p> <p>a. nel periodo invernale (dal 1° Ottobre al 31 Marzo): dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 23.30;</p> <p>b. nel periodo estivo (dal 1° Aprile al 30 Settembre): dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 23.30.</p> <p>2. Per le sagre di quartiere o feste parrocchiali, organizzate dai Comitati di quartiere o dalla Parrocchia, gli intrattenimenti musicali, sono consentiti fino alle ore 24.00, entro le ore 24.30 devono terminare tutte le altre attività rumorose (incluse le fasi di allestimento e dismissione).</p>	<p>1. Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose, incluse le fasi rumorose di allestimento e di dismissione, è consentito tutti i giorni e negli orari di seguito indicati:</p> <p>a. nel periodo invernale (dal 1° Ottobre al 31 Marzo): dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 23.30 ore 21.30;</p> <p>b. nel periodo estivo (dal 1° Aprile al 30 Settembre): dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 23.30 ore 21.30.</p> <p>2. Per le sagre di quartiere o feste parrocchiali, organizzate dai Comitati di quartiere o dalle Parrocchie gli intrattenimenti musicali sono consentiti fino alle ore 24.00 ed entro le ore 00.30 devono terminare tutte le altre attività rumorose (incluse le fasi di allestimento e di dismissione).</p> <p>3. Anche per gli intrattenimenti di cui al precedente comma 2 si applica il presente regolamento.</p>
Art. 19 – Autorizzazioni e deroghe per le manifestazioni temporanee rumorose	
<p>1. Le manifestazioni temporanee rumorose che rispettino i limiti e gli adempimenti indicati negli articoli precedenti non necessitano di titolo autorizzatorio in deroga per attività rumorose a condizione che la loro durata massima sia di 16 giorni anche non consecutivi.</p> <p>2. Se l'organizzatore della manifestazione, per eccezionali e contingenti motivi, ritiene di superare i limiti acustici o gli orari precedentemente indicati, dovrà richiedere all'ufficio comunale preposto l'autorizzazione in</p>	<p>1. Le manifestazioni temporanee rumorose che rispettino i limiti e, gli adempimenti e gli orari di cui ai precedenti artt. 17 e 18 non necessitano di titolo autorizzatorio in deroga per attività rumorosa a condizione che la loro durata non superi 16 giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un anno solare, e che ciascuna manifestazione temporanea sia comunicata alla Polizia Locale e all'Ufficio Ambiente, almeno perentoriamente 72 ore prima del suo inizio.</p> <p>2. Se l'organizzatore della manifestazione per eccezionali e contingenti motivi, ritiene motivatamente di superare i limiti acustici di cui all'art. 18, comunque non oltre le ore 23.30, dovrà richiedere all'ufficio comunale preposto l'autorizzazione presentare apposita domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa.</p>

deroga per attività rumorose. La domanda può essere redatta conformemente al modello allegato n. 4, unitamente alla relazione di impatto acustico, almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

~~La domanda può essere redatta conformemente al modello allegato n. 4, unitamente alla relazione di impatto acustico, almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.~~ La domanda deve essere presentata al Comune perentoriamente almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione e deve essere redatta conformemente al modello allegato n. 4 al presente regolamento, completa della seguente documentazione:

- planimetria adeguata come previsto dal modello di documentazione previsionale di impatto acustico – D.P.I.A. -, allegato n. 5 al presente Regolamento;
- giorno e orario di inizio e termine della manifestazione comprese le fasi di allestimento e di dismissione;
- documentazione previsionale di impatto acustico redatta, secondo la DDG ARPAV vigente, da tecnico competente abilitato in acustica e secondo l'allegato n. 5 al presente Regolamento.

3. Se l'organizzatore della manifestazione ritiene motivatamente di superare i limiti acustici di cui all'art. 18, non oltre le ore 22.30, dovrà presentare apposita domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa. La domanda deve essere presentata al Comune perentoriamente almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione e deve essere redatta conformemente al modello allegato n. 4, completa della seguente documentazione:

- planimetria adeguata dalla quale siano desumibili oltre che l'area della manifestazione temporanea rumorosa, le posizioni delle sorgenti sonore e degli impianti di diffusione/amplificazione, gli edifici e gli spazi confinanti con relativa specificazione della tipologia di utilizzo (anche per gli spazi interni all'edificio) e i possibili ricettori;
- giorno e orario di inizio e termine della manifestazione comprese le fasi di allestimento e di dismissione;
- elenco descrittivo del tipo di strumentazione musicale e degli impianti di diffusione/amplificazione utilizzati.

Dopo le ore 22.30 tutti gli strumenti musicali e

<p>3. L'Ufficio comunale preposto non garantisce il rilascio di autorizzazioni in deroga per attività rumorose qualora le relative domande pervengano al di fuori del termine precedentemente indicato o risultino anche parzialmente incomplete o inesatte.</p> <p>4. Il Dirigente competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, rilascia l'autorizzazione in deroga per attività rumorose, con eventuali prescrizioni necessarie. L'autorizzazione in deroga rilasciata dovrà essere custodita dal responsabile della manifestazione ed esibita su richiesta al personale addetto alla vigilanza.</p> <p>5. L'autorizzazione in deroga per attività rumorose non potrà oltrepassare le ore 24.00.</p>	<p>gli impianti di diffusione/amplificazione dovranno essere spenti/non utilizzati.</p> <p>3. L'Ufficio comunale preposto non garantisce il rilascio di autorizzazioni in deroga per attività rumorose qualora le relative domande pervengano al di fuori del termine precedentemente indicato o risultino anche parzialmente incomplete o inesatte.</p> <p>4. Le domande motivate di deroga di cui ai precedenti commi 2 e 3 presentate oltre il termine indicato sono irricevibili. Fermo il rispetto del termine, le domande incomplete della documentazione prescritta potranno essere dichiarate inammissibili e/o improcedibili.</p> <p>5. Nello stesso esercizio ci si può avvalere nell'arco della stessa giornata esclusivamente di una sola delle tre tipologie di manifestazione temporanea di cui ai precedenti commi 1-2-3.</p> <p>6. Il Dirigente competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, e salvi i casi di cui al precedente comma 4, rilascia l'autorizzazione in deroga per attività rumorosa con eventuali prescrizioni. L'autorizzazione in deroga dovrà essere custodita dall'organizzatore della manifestazione ed esibita su richiesta agli organi addetti alla vigilanza.</p> <p>5. L'autorizzazione in deroga per attività rumorose non potrà oltrepassare le ore 24.00.</p> <p>7. Nel quartiere Centro Storico, nei giorni di lunedì e martedì, salvo che gli stessi coincidano con festività civili o religiose, sono consentite solo le manifestazioni temporanee di cui al precedente comma 1, non oltre le ore 21.30.</p> <p>8. Le manifestazioni temporanee rumorose di qualunque tipo organizzate dall'Amministrazione Comunale anche affidate a società controllate o Società/Imprese partecipate o ad altre imprese terze formalmente incaricate dall'Amministrazione stessa (comprese anche le rassegne cinematografiche o teatrali in genere di carattere occasionale o inserite nell'ambito di un programma articolato proposto dall'Amministrazione Comunale (es.: "Operastate")) sono autorizzate dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo, incluse le fasi di allestimento/ dismissione e pulizia, anche affidate a società controllate o Società/Imprese partecipate o ad altre imprese terze formalmente incaricate dall'Amministrazione stessa, in deroga ai limiti</p>
--	--

<p>6. Le manifestazioni temporanee rumorose di qualunque tipo organizzate dall'Amministrazione comunale (anche le rassegne cinematografiche o teatrali di carattere occasionale o inserite nell'ambito di un programma articolato proposto dall'Amministrazione Comunale (es.: "Operaestate") sono autorizzate dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo, incluse le fasi di allestimento/dismissione e pulizia, anche affidate a Società controllate o Società/Imprese formalmente incaricate dall'Amministrazione stessa, in deroga ai limiti acustici ed orari previsti dal presente Regolamento.</p> <p>7. Per le manifestazioni ricorrenti qualora ve ne sia la necessità, l'ufficio comunale competente può richiedere la documentazione tecnico-amministrativa che ritenga necessaria a tutela della quiete pubblica e può procedere agli accertamenti del caso e impartendo anche eventuali prescrizioni.</p> <p>8. Alle manifestazioni sportive ricorrenti che si tengano all'aperto (es.: campionato di calcio, di rugby, corse ippiche, gare di nuoto, di atletica, ecc.) può essere concessa un'unica deroga ai limiti acustici ed orari precedentemente stabiliti purché, prima dell'inizio dell'evento sportivo, ne venga fatta richiesta al Dirigente competente, comunicando anche il calendario delle giornate sportive. L'Ufficio comunale competente può richiedere la documentazione tecnico-amministrativa che ritenga necessaria a tutela della quiete pubblica e può procedere agli accertamenti del caso e impartendo anche eventuali prescrizioni.</p> <p>9. Le manifestazioni rumorose del 31 Dicembre di ogni anno e le sfilate dei carri allegorici in periodo carnevalesco possono derogare i limiti acustici ed orari di cui al presente Regolamento, senza il rilascio dell'autorizzazione in deroga,</p>	<p>acustici ed orari previsti dal presente Regolamento.</p> <p>9. Per le manifestazioni ricorrenti, qualora ne ricorra la necessità, l'ufficio comunale competente può richiedere la documentazione tecnico-amministrativa che ritenga necessaria a tutela della quiete pubblica e può procedere agli accertamenti del caso impartendo anche eventuali prescrizioni.</p> <p>10. Alle manifestazioni sportive ricorrenti che si tengano all'aperto (es.: campionato di calcio, di rugby, corse ippiche, gare di nuoto, di atletica, ecc.) può essere concessa un'unica deroga ai limiti acustici ed orari precedentemente stabiliti purché, prima dell'inizio dell'evento sportivo, ne venga fatta richiesta al Dirigente competente, comunicando anche il calendario delle giornate sportive. L'ufficio comunale competente può richiedere la documentazione tecnico-amministrativa che ritenga necessaria a tutela della quiete pubblica e può procedere agli accertamenti del caso impartendo anche eventuali prescrizioni.</p> <p>11. Le manifestazioni rumorose del 31 dicembre di ogni anno e le sfilate dei carri allegorici in periodo carnevalesco possono derogare i limiti acustici ed orari di cui al presente Regolamento, senza il rilascio dell'autorizzazione in deroga, fermo restando che: a) per il 31 dicembre di ogni anno i disturbi rumorosi devono le attività rumorose devono cessare entro le ore 02.00 del 1° gennaio; b) per le attività rumorose delle sfilate dei carri allegorici i disturbi rumorosi devono le attività rumorose devono cessare entro le ore 24.00 dello stesso giorno.</p> <p>12. Sono esentate dall'autorizzazione in deroga le sfilate di bande musicali cittadine e/o istituzionali.</p> <p>13. In ogni caso, tutte le manifestazioni temporanee rumorose, anche autorizzate in deroga, sono tenute al rispetto dei limiti non derogabili relativi ai livelli massimi, posti a tutela dei frequentatori, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. n. 215/99.</p> <p>14. Nel caso di esposto, il Dirigente dell'Ufficio competente, previo autonomo accertamento, può negare, sospendere o revocare l'autorizzazione in deroga per attività rumorosa.</p> <p>15. È istituito l'elenco annuale delle manifestazione</p>
--	--

<p>fermo restando che: a) per il 31 dicembre di ogni anno i disturbi rumorosi devono cessare entro le ore 02.00 del 1° gennaio; b) per le sfilate dei carri allegorici i disturbi rumorosi devono cessare entro le ore 24.00 dello stesso giorno.</p> <p>10. Sono esentate dall'autorizzazione in deroga le sfilate di bande musicali cittadine.</p> <p>11. In ogni caso, tutte le manifestazioni temporanee rumorose, anche autorizzate in deroga, sono tenute al rispetto dei limiti non derogabili relativi ai livelli massimi, posti a tutela dei frequentatori, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. n. 215/99.</p> <p>12. Nel caso di accertato esposto, il Dirigente dell'Ufficio competente può negare, sospendere o revocare l'autorizzazione in deroga per attività rumorose.</p>	<p>temporanee rumorose.</p>
Art. 20 – Esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande	
<p>1. Agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande è consentito all'interno dei locali, nel rispetto dei limiti imposto dal P.C.A.:</p> <p>a. l'utilizzo di apparecchi radio televisivi e di impianti in genere per la diffusione sonora ed immagini, allestiti in modo da non configurare attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;</p> <p>b. l'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali, ad esclusione di qualsiasi forma di intrattenimento danzante, fino alle ore 23:30.</p> <p>2. Nelle ipotesi indicate al comma precedente di cui alla lettera b), i gestori degli esercizi pubblici possono richiedere estensioni d'orario fino al massimo alle ore 2.00 in assenza di accertati esposti ed in presenza di idonee opere di insonorizzazione del locale, attestate tramite presentazione di relazione tecnica asseverata da tecnico abilitato in acustica.</p> <p>3. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore ai 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore in deroga è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.</p>	<p>1. Agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande è consentito all'interno dei locali, nel rispetto dei limiti imposti dal P.C.A., l'utilizzo di apparecchi radio televisivi e di impianti in genere per la diffusione sonora ed immagini, allestiti in modo da non configurare attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento.</p> <p>b. l'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali, ad esclusione di qualsiasi forma di intrattenimento danzante, fino alle ore 23:30.</p> <p>2. Nelle ipotesi indicate al comma precedente di cui alla lettera b), i gestori degli esercizi pubblici possono richiedere estensioni d'orario fino al massimo alle ore 2.00 in assenza di accertati esposti ed in presenza di idonee opere di insonorizzazione del locale, attestate tramite presentazione di relazione tecnica asseverata da tecnico abilitato in acustica.</p> <p>3. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore ai 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore in deroga è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.</p>

<p>4. Nel caso di reiterati accertamenti di situazioni di disturbo può essere adottata ordinanza sindacale di anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio.</p> <p>5. Per i trasferimenti di sede, ampliamenti edilizi della superficie degli esercizi di somministrazione, la richiesta del titolo abilitativo edilizio e la comunicazioni di inizio attività devono contenere un'idonea documentazione di impatto acustico (D.P.I.A.), predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato 5 al presente Regolamento.</p> <p>6. I concerti ovvero gli intrattenimenti musicali svolti all'esterno dei locali ed organizzati dai pubblici esercizi seguono la disciplina indicata agli artt. 18-19.</p>	<p>consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.</p> <p>4. Nel caso di reiterati accertamenti di In caso di accertamento di reiterate situazioni di disturbo da attività rumorosa a carico dello stesso esercizio può essere adottato ordinanza sindacale apposito provvedimento di anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio medesimo.</p> <p>5. Per i trasferimenti di sede, ampliamenti edilizi della superficie degli esercizi di somministrazione, la richiesta del titolo abilitativo edilizio e la comunicazione di inizio attività devono contenere un'idonea documentazione di impatto acustico (D.P.I.A.) predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato n. 5 al presente Regolamento.</p> <p>6. I concerti ovvero gli intrattenimenti musicali svolti all'esterno dei locali ed organizzati dai pubblici esercizi seguono la disciplina indicata dagli artt. 17-18-19.</p>
---	--

Art. 24 – Utilizzo di impianti di diffusione all'esterno e di altoparlanti per pubblicità/vendita.

<p>1. La pubblicità fonica nei limiti di cui al Codice della Strada è consentita solo per annunci di interesse pubblico o di gestori di pubblici servizi per finalità di pubblico interesse. In ogni altro caso è vietata su tutto il territorio comunale.</p> <p>2. Per la pubblicità elettorale si applica la relativa normativa speciale.</p> <p>3. Nelle attività di vendita ambulante, compreso il mercato cittadino, è vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette, CD, DVD o altri prodotti simili limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo.</p> <p>4. In centro abitato, agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, alle sale da ballo, ai circoli privati, ai locali notturni o comunque assimilabili in cui sono prevalenti gli intrattenimenti e lo svago, alle sale da gioco e in tutte le strutture fisse chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo è vietato l'utilizzo all'esterno dei locali di impianti di diffusione ed è altresì vietata la diffusione sonora all'esterno</p>	<p>1. La pubblicità con l'utilizzo di strumentazione fonica/sonora nei limiti di cui al Codice della Strada è consentita solo per annunci di interesse pubblico o di gestori di pubblici servizi per finalità di pubblico interesse. In ogni altro caso è vietata su tutto il territorio comunale.</p> <p>2. Per la pubblicità elettorale si applica la relativa normativa speciale.</p> <p>3. Nelle attività di vendita ambulante, compreso il mercato cittadino, è vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette, CD, DVD o altri prodotti simili limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare recare disturbo.</p> <p>4. In centro abitato, agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, alle sale da ballo, ai circoli privati, ai locali notturni o comunque assimilabili in cui sono prevalenti gli intrattenimenti e lo svago, alle sale da gioco e in tutte le strutture fisse chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo è vietato l'utilizzo</p>
--	--

<p>dei locali provenienti da impianti di diffusione installati internamente ai locali medesimi.</p>	<p>all'esterno dei locali di impianti di diffusione ed è altresì vietata la diffusione sonora all'esterno dei locali provenienti da impianti di diffusione installati internamente ai locali medesimi.</p> <p>4. All'esterno degli esercizi pubblici, esercizi commerciali, agenzie pubbliche, sale da ballo, circoli privati, locali notturni o comunque assimilati e degli esercizi che offrono o forniscono servizi in forma imprenditoriale o professionale, è vietato tenere accesi gli impianti di diffusione/amplificazione sonora dalle ore 23.30 alle ore 09.00.</p> <p>5. Negli esercizi di cui al precedente comma 4 è vietata altresì la diffusione/amplificazione sonora all'esterno dei medesimi, che provenga da impianti installati internamente agli stessi dalle ore 23.30 alle ore 09.00.</p>
Art. 33 – Attività di vigilanza	
<p>1. L'attività di vigilanza del rispetto della normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è di competenza dell'Amministrazione comunale, che si avvale del supporto tecnico dell'ARPAV o di altri professionisti abilitati. Al trasgressore saranno addebitate anche le spese sostenute dall'Amministrazione.</p> <p>2. L'Amministrazione Comunale potrà d'ufficio e dovrà su esposto, previa valutazione di quanto segnalato e dell'attinenza al presente regolamento, provvedere alle verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente Regolamento.</p> <p>3. Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa in materia di inquinamento acustico, i responsabili sono tenuti ad eliminare o a ricondurre entro i limiti consentiti la fonte del disturbo.</p> <p>4. Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comportano l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 34 e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art 35.</p>	<p>1. L'attività di vigilanza del rispetto della normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è di competenza dell'Amministrazione comunale, che si avvale del supporto tecnico dell'ARPAV o di altri professionisti abilitati. Al trasgressore saranno addebitate anche le spese sostenute dall'Amministrazione.</p> <p>2. L'Amministrazione Comunale potrà d'ufficio e dovrà su esposto, previa valutazione di quanto segnalato e dell'attinenza al presente regolamento, provvedere alle verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente Regolamento.</p> <p>3. Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa in materia di inquinamento acustico, i responsabili sono tenuti ad eliminare o a ricondurre entro i limiti consentiti la fonte del disturbo.</p> <p>4. Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comportano l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 34 e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art 35.</p> <p>1. L'attività di vigilanza è di competenza degli organi previsti dalla legge.</p>

ALLEGATO 4

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
PER ATTIVITÀ RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**
(Art. 5 -19 del Regolamento Comunale)

**AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
BASSANO DEL GRAPPA**
Via Matteotti n. 39
36061 Bassano del Grappa VI

PEC: bassanodelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net

_____ sottoscritt _____
in qualità di: legale rappresentante/titolare/altro (specificare)
_____ dell'Impresa (specificare)
_____ con sede legale in _____ via
_____ e sede operativa in _____ via
_____ C.F./P. IVA _____ recapito telefonico _____
p.e.c. _____

CHIEDE

ai sensi **del Regolamento per la Tutela dall'inquinamento acustico (Disciplina delle attività rumorose)** la seguente tipologia di autorizzazione in deroga per l'attività rumorosa a carattere temporaneo (*barrare la tipologia di deroga prescelta*):

- Art. 5 (attività rumorosa generica)
- Art. 19 comma 2 (manifestazioni temporanee non oltre le ore 23.30)
- Art. 19 comma 3 (manifestazioni temporanee non oltre le ore 22.30)

_____ da effettuarsi nel Comune di Bassano del Grappa, nella zona identificata catastalmente al foglio _____ mappale/i _____ via _____ n. _____ il giorno _____ con inizio alle ore: _____ e termine alle ore: _____, in deroga ai limiti stabiliti dal P.A.C. ~~dal DPCM 14/11/1997 e dalle norme vigenti~~, adducendo le per i seguenti motivi (*specificare obbligatoriamente*):

In relazione alla presente domanda, _____ sottoscritt_____, ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza della normativa nazionale e locale in materia di attività rumorose nonché di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

_____ sottoscritt_____ **allega** la seguente documentazione prevista dal Regolamento per la Tutela dall'inquinamento acustico (*tutta la documentazione prevista deve essere obbligatoriamente allegata pena inammissibilità/improcedibilità della domanda*):

Deroga di cui agli artt. 5 (attività rumorosa generica) e 19 comma 2 (manifestazioni temporanee non oltre le ore 23.30) del Regolamento per la Tutela dall'inquinamento acustico:

- planimetria adeguata come previsto dal modello di documentazione previsionale di impatto acustico – D.P.I.A. - allegato n. 5 al Regolamento per la Tutela dall'inquinamento acustico;
- documentazione previsionale di impatto acustico redatta, secondo la DDG ARPAV vigente, da tecnico competente abilitato in acustica e secondo allegato n. 5 al Regolamento per la Tutela dall'inquinamento acustico.

Per la tipologia di deroga di cui all'art. 19 comma 3 (manifestazioni temporanee non oltre le ore 22.30) del Regolamento per la Tutela dall'inquinamento acustico:

- planimetria adeguata dalla quale siano desumibili oltre che l'area della manifestazione temporanea rumorosa, le posizioni delle sorgenti sonore e degli impianti di diffusione/amplificazione, gli edifici e gli spazi confinanti con relativa specificazione della tipologia di utilizzo (anche per gli spazi interni all'edificio) e i possibili ricettori;
- elenco descrittivo del tipo di strumentazione musicale e degli impianti di diffusione/amplificazione utilizzati.

Data _____

Firma digitale _____

_____ sottoscritt_____ dichiara di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196:

- che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per l'espletamento del procedimento in oggetto;
 - che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione del Comune di Bassano del Grappa, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli;
- che gli sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196;
- che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è il Comune di Bassano del Grappa e, in particolare, per l'Area V-Urbanistica, il responsabile è il Dirigente dell'Area medesima.

Li, _____

Firma digitale _____

Se non sottoscritte mediante firma digitale, allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente (ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445), in corso di validità.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli artt. 7, 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 13, 35, 39, 80 e 81 dello Statuto Comunale;

Acquisito il parere della 1^a Commissione Consigliare Affari Istituzionali di cui al verbale in data 13.04.2016;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e agli artt. 35 e 39 dello Statuto Comunale, che risultano espressi sul frontespizio del presente atto deliberativo;

Uditi gli interventi di cui alla discussione:

PRESIDENTE

Prego Consigliere Borsato.

Consigliere Gianandrea BORSATO – Partito Democratico

Grazie. Riprendendo da ieri sera il filone, siamo al terzo regolamento del famoso trittico, a cui accennavamo ieri sera; terzetto di regolamenti che recepisce le istanze del tavolo di lavoro sul patto civico.

Ora affrontiamo una serie di corposi articolate modifiche al regolamento per la tutela dell'inquinamento acustico, che data l'ultimo scorso della precedente Amministrazione.

Le modifiche sono strutturate e particolarmente tecniche. Diamo un attimo un scorcio politico che merita, che è il recepimento delle istanze del tavolo di lavoro patto civico, nel senso di contemperare una serie di interessi in gioco. Interessi delle categorie economiche e delle attività economiche a proposte di animazione del centro e l'interesse dei residenti a coniugare vivibilità del centro, quiete, riposo.

La soluzione è articolata in sostanzialmente tre fasce, tre tipologie di possibilità di attività rumorose con musica all'esterno, se parliamo di attività che comunque hanno un impatto all'esterno.

Qui abbiamo una prima tipologia leggera, consentita con semplice comunicazione entro un determinato numero di iniziative all'anno, che va a consentire l'emissione di rumore esterno fino alle 21:30 e ha un iter molto semplice.

Una seconda fase iniziative con autorizzazioni in deroga al rumore fattibile fino alle 22:30, con documentazione semplificata soprattutto per quanto attiene l'impatto acustico.

E una terza fascia che potremmo definire di eventi pesanti, con autorizzazione sempre in deroga e iter burocratico completo per quanto riguarda la disciplina dell'impatto acustico.

Quindi, una tipologia abbastanza variegata, dove vengono in gioco gli interessi, le iniziative di animazione possibili delle categorie economiche, che possono scegliere in un ventaglio, per semplificazioni diremo dal leggero al pesante, delle proposte più congeniali e avere anche iter diversificati.

E poi c'è il punto attinente ad alcuni giorni in cui sono consentite, in particolare il lunedì e il martedì, il regolamento contiene un comma dove dice lunedì e martedì sono possibili solo le manifestazioni temporanee leggere, quelle fino alle 21:30. Questo va a recepire un'istanza di residenti del centro di avere comunque qualche serata che potremmo definire di moratoria rispetto a un'attività particolarmente rumorose e impattante, per conciliare anche le esigenze di riposo.

Nel complesso mi sento di dire che è un impianto sicuramente innovativo rispetto al vecchio testo, anche migliorativo circa le opzioni offerte, che nasce da un percorso di partecipazione, che proponiamo in questa versione e ci riserviamo di verificare rispetto sia all'applicazione che agli ulteriori spunti che verranno dal prosieguo del tavolo di lavoro patto civico. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere. Prego Consigliere Bernardi.

Consigliere Bruno BERNARDI – Più Bassano

Mi scuso perché forse questa cosa andava detta. Volevo capire, e porre al Consiglio questa attenzione: noi limitiamo in maniera molto significativa perché pensiamo alle attività che i ragazzi fanno suonando all'aperto, fuori dal bar l'estate. La limitiamo moltissimo perché, praticamente, la riduciamo rispetto al vecchio regolamento di un'ora. La portiamo, con una deroga semplificata, ma solo per un certo numero di giorni, se non ricordo male sono 16. E quindi, mettiamo una fortissima limitazione a questo tipo di attività abbastanza spontanea e credo che serva per animare.

Ma, contemporaneamente permettiamo i diffusori, cioè la musica da diffusore e la pubblicità all'esterno del locale o attraverso gli altoparlanti, fino alle 23:30.

Adesso non so se sono io che leggo male, ma non riesco a capire questa strana discrasia. Cioè, impediamo a dei ragazzi di fare la musica dal vivo, quindi anche piacevole, praticamente dopo le 22:30 ma di norma alle 21:30 i ragazzi sono ancora a casa alle 21:30, ma contemporaneamente permettiamo – io sto leggendo – all'esterno degli esercizi pubblici eccetera, è vietato tenere accesi gli impianti dalle ore 23:00 alle ore 9:00. Cioè, c'è un bar che mi mette l'altoparlante all'esterno.

Adesso non so se questa cosa la sto vedendo male io, però prima di votare questa cosa, vorrei capirla meglio. Mi riferisco all'art. 24, che ho io su questo opuscolo.

Non so se è rimasta o se questa cosa è stata tolta, volevo capirlo. Grazie.

Consigliere Gianandrea BORSATO – Partito Democratico

Rispondo io brevemente, dicendo che, per chi c'era in Commissione, in Prima Commissione, abbiamo fatto un articolato e diffuso dibattito molto completo, perché abbiamo avuto anche la preziosa presenza dei funzionari dell'ufficio ambiente, che ringrazio particolarmente, il dott. Tasca, che ci ha dato un'illustrazione anche semplice, potabile di norme che sono molto tecniche.

Si partiva da una situazione in cui teoricamente non sarebbe stato possibile fare nulla. Ho detto: si parte comunque nel considerare attività esterne, quindi diffusione di musica all'esterno, che non c'entra nulla, abbiamo precisato e riprecisato nei lavori di Commissione, con l'attività di diffusione in un locale interno che ha determinate caratteristiche di sonorizzazione, che si presta a fare questo.

Quindi, all'esterno, teoricamente, passiamo dal nulla alla possibilità di tre opzioni graduate, che consentono di fare attività leggere o anche attività in deroga. Il tutto per quanto riguarda gli apparecchi esterni, fino al limite inderogabile delle 23:30.

Quindi, l'attività successiva alle 23:30 è un'attività di tipo interno, che però non può permettersi rumore oltre i limiti, o rumore comunque di disturbo all'esterno.

Perché l'orario? Perché non le 24 o le 24:30? L'ho detto prima: noi qui stiamo recependo un percorso partecipativo, che fa convergere istanze diverse.

Quindi, in Commissione ci siamo lasciati, dicendo che può essere anche che nell'applicazione col tempo ci vada bene pensare alle 24, perché magari riusciamo a far convergere residenti e categorie. Però, al momento ci sentiamo di prendere atto di quello che è un lavoro di un tavolo di partecipazione, recepirlo nella norma e vedere come sarà verificato.

Poi, rispetto a quello che questo tavolo porterà avanti ancora, o rispetto all'applicazione o rispetto alle nostre riflessioni, potremmo anche ritornarci sopra.

Quindi, credo di aver risposto in merito a che tipo di orari sono definiti e a come era prima la situazione e com'è adesso, con un ventaglio di opzioni fattibili. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Prego Assessore Cunico.

Assessore CUNICO

Buonasera a tutti. Mi scuso per il ritardo e di entrare direttamente in merito alla discussione. Questa modifica di regolamento, non ripeto quello che ho detto ieri sera, noi andiamo questa sera a certificare un percorso che non nasce all'interno e chiuso nelle mura del Municipio, ma è un percorso che nasce dal basso. Quindi, che nasce da un tavolo di concertazione.

Io, se dovessi riassumere questa modifica regolamentare, del regolamento d'inquinamento acustico, io userei poche parole: più musica dal vivo in centro storico. Cioè, noi adesso stiamo andando a fare una modifica del regolamento per aumentare gli spettacoli, gli intrattenimenti, la musica dal vivo in centro storico, perché crediamo che il centro storico sia il luogo dove il cittadino bassanese, il visitatore va a stare bene. Va a godersi i locali di qualità, va a godersi della buona musica. Però, se lo va a godere nel rispetto

quindi più musica dal vivo sì, perché c'è una straordinaria semplificazione delle procedure per richiedere l'autorizzazione a mettere degli strumenti musicali e dei dj set all'interno dei plateatici.

Quindi, a Bassano prima di questa modifica, cioè in questo momento se io devo fare all'estero di un locale un concertino la sera, o un dj che mette la musica, devo fare tutta una serie di richieste e di autorizzazione in deroga dal piano di regolamento d'inquinamento acustico, che sono al limite, se non nel 90% dei casi, inapplicabili. Proprio questo ha evidenziato il tavolo. Cioè, l'esercente che deve organizzare uno spettacolo del genere, ha dei costi perché deve avere dei pareri tecnici per fare le deroghe e quindi ha bisogno di un ingegnere, di un tecnico esperto in acustica che dia una relazione acustica sull'evento.

Noi andiamo a togliere e semplificare tutta questa procedura, ma c'è un però. Noi andiamo a semplificarla totalmente, se lo spettacolo musicale è fino alle 21:30, per rispetto dei cittadini che abitano nel centro storico e che devono rimanere in centro storico. Quindi, una totale semplificazione fino alle 21:30.

Se lo spettacolo va avanti fino alle 22:30, dobbiamo dare un'autorizzazione, quindi facciamo un passaggio in più.

Se, invece, lo spettacolo va oltre le 22:30, semplicemente non cambia nulla. Cioè, bisogna fare le stesse cose che oggi bisogna fare, le stesse richieste, domande, autorizzazioni che oggi si devono fare e che per noi e per quanto è uscito dal tavolo erano assolutamente un'esagerazione. Un eccesso di tutela c'era forse in questo regolamento, ma io voglio tornare all'idea che gli esercenti finalmente potranno fare, negli orari che consentono un rispetto di chi poi vive nel centro storico, degli intrattenimenti musicali all'esterno dei locali.

Stiamo parlando dell'esterno dei locali, quindi l'interno dei locali io vado ad ascoltare la musica come la sento oggi.

Poi, venendo al punto che sollevava il Consigliere Bruno Bernardi, che non era in Commissione, quindi non può sapere cosa è emerso, gli amplificatori esterni nei locali a Bassano sono vietati. Cioè, secondo il regolamento acustico, non possono esserci nessun tipo di casse. Andate a vedere quante ce ne sono fuori fisse nei locali. Cioè, avevamo un regolamento che doveva praticamente fare un giro di multe infinito e continuo all'esterno dei locali.

Quindi, come abbiamo fatto l'anno scorso in deroga, con un provvedimento del Sindaco, quest'anno andiamo a togliere questa cosa, però la regolamentiamo perché comunque va garantita la vita dei cittadini e dei turisti che vengono a Bassano e si vogliono godere ad esempio, come adesso, uno splendido tramonto in piazza con della musica esterna di sottofondo. Però, dobbiamo garantire anche, che i residenti ci rimangono in centro storico, perché abbiamo purtroppo troppe segnalazioni e propri casi di residenti che se ne vanno perché se il concerto con la batteria, la chitarra elettrica eccetera, qualsiasi giorno della settimana fino alle 23:30 oltre in deroga, ognuno può capire che è difficile vivere in questa situazione.

Un'altra cosa. È stato deciso in Commissione, accettata la proposta del tavolo, che tutta la semplificazione vale, tutti i giorni della settimana, però non è concessa l'autorizzazione solo all'interno del centro storico, quindi parliamo di una norma ad hoc per il centro storico, di intrattenimenti musicali autorizzati all'esterno dei locali, il lunedì e il martedì dopo le 21:30.

Significa che, l'evento con la musica esterna si può fare, ma non si può fare il lunedì e il martedì proprio per avere almeno due giorni feriali, chiamiamoli, di riposo del centro storico.

Quindi, se un locale vuole fare l'evento, sa che lo può fare, c'è la massima semplificazione, ma se stiamo il lunedì o il martedì dopo, un weekend o una settimana o le notti bianche del mercoledì, lo potrà fare solo fino alle 21:30. Quindi, non chiedere deroghe per mettere fuori un gruppo che suona o un dj che mette musica oltre le 21:30.

Quindi, questo è il risultato della concertazione. Però, davvero, il riscontro che abbiamo su questa grande semplificazione, è che avremo più musica, più divertimento, ma negli orari, facilitando che questi eventi arrivino, si protraggono fino alle 22:30, altrimenti rimane come finora, quindi gli eventi non mancano a Bassano. Quindi, non possiamo lamentarci. Andremo semplicemente a incentivare e semplificare al massimo chi vorrà fare degli eventi, avere fuori degli avventori del locale, creare movimento, creare movida, ma che lo facciano in un orario di rispetto di chi poi vive e lavora in centro storico.

PRESIDENTE

Grazie. Prego Consigliere Monegato.

Consigliere Stefano MONEGATO – Impegno per Bassano

Grazie Presidente. Cosa interessa a tutti noi, almeno me lo auguro? Che la città viva, che i commercianti lavorino, che ci sia un afflusso controllato al centro, che non ci sono troppi schiamazzi, che i residenti possano vivere in maniera decorosa anche in centro storico. Chiaramente, se uno vuole la tranquillità, c'è

sempre la rovina o altre zone. Deve accettare anche un po' il disagio della ZTL, e delle numerose manifestazioni in centro storico che vengono fatte durante soprattutto i weekend e anche un certo movimento di giovani, che portano oltre che ricchezza, anche vivacità e chiaramente, ripeto, sempre entro certi limiti.

In Commissione è stato fatto un buon lavoro, io ho espresso qualche dubbio, soprattutto sulla burocratizzazione che viene imposta agli esercenti, che costa, abbiamo sentito anche dalle parole dell'Assessore che ci sono dei costi anche per la rilevazioni dei rumori eccetera e non vorrei che fosse troppa questa.

Sono d'accordo assolutamente nel sanzionare le attività, quelle poche attività che sfiorano tutt'ora i limiti e le norme del buon vivere civile. Anzi, si diceva in Commissione, di aumentare anche gli importi delle sanzioni, perché € 50 possono essere veramente ridicole.

Però, penso anche che il commerciante deve vivere. E chi ha l'onere e l'onore e la voglia di creare un evento con dei gruppi o dei dj, si diceva prima, o dei gruppi che suonano, io penso che debba essere incentivato e non osteggiato da parte dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda gli orari, presenterò degli emendamenti, perché anche in Commissione si diceva, che probabilmente qualcuno pensava fosse un po' restrittivi. Secondo me, sono un po' restrittivi gli orari. Non è la mezz'ora che fa vivere o non vivere il centro storico, però, per il commerciante quella mezz'ora finale può essere il là per fare un evento o non farlo. Perché la gente non esce alle sette di sera, ma esce alle dieci/dieci e mezzo, soprattutto d'estate.

Mi risulta, che il comitato del centro storico non sia contrario all'allungamento dell'orario, o il mantenimento anche della mezzanotte. E quindi, se il comitato del centro storico è favorevole, io dico, perché non facciamo una prova al contrario di quello che è stato messo attualmente nel deliberato di questa sera?

Chiedo il passaggio di una mezz'ora in più, un prolungamento del tempo di una mezz'ora, perché alla mezzanotte deve scattare quiete assoluta, e lì allora, dobbiamo andare giù in maniera più pesante.

Mi metto dalla parte dell'imprenditore commerciante, che magari in quella mezz'ora giustifica o meno l'avvenimento che sta creando, con sacrifici, perché sappiamo tutti quanti che siamo tutti tirati in tutte le attività. E quindi, chiedo, altrimenti il mio voto non sarà favorevole, di appoggiare questi emendamenti, solo per una mezz'ora di differenza.

Auspico anche che i giovani della maggioranza possano capire questo, mi auguro che non abbiano dei diktat di maggioranza, però non sono più tanto giovane, però, mi piace anche vivere la città e ho raccolto alcune indicazioni da parte degli esercenti, che dicono, sinceramente, se dobbiamo chiudere a certi orari, non ci vale più la pena di fare certi eventi; soprattutto d'estate, chiudere alle 23:30 è un orario estremamente corto. Pensiamo ai venerdì o ai sabato, la gente quando esce.

Fra un anno vediamo eventualmente come funziona questo regolamento, e siamo sempre in tempo a cambiarlo. Però, io presento gli emendamenti di trasferire dalle 23:30 alle 24:00 e dalle 21:30 alle 22:30, il lunedì e il martedì mi pare.

PRESIDENTE

Grazie. Prego Assessore Cunico.

Assessore CUNICO

Solo un chiarimento riguardo all'enunciazione dell'emendamento del Consigliere Monegato. In Commissione è emersa una richiesta accettata anche dal Consiglio del centro storico, o comunque su cui c'era un'apertura che non riguarda però l'allungamento dalle 23:30 alle 24, ma riguarda il prolungamento per il lunedì e martedì fino alle 22:30 dell'autorizzazione. Non fino alle 21:30.

Cioè, ci potrebbe essere un margine per i due giorni in cui non concederemo deroghe per rispetto del centro storico, due su sette.

Il tavolo ha ritenuto una prima fase come limpido, che ci fossero il lunedì e il martedì come giorni di tutela che non vuol dire niente musica, non vuol dire musica spenta, vuol dire che la tengo esternamente accesa fino alle 21:30 e poi la tengo accesa solo all'interno del locale. Parliamo sempre del lunedì e il martedì.

Seconda cosa, che è un punto molto importante anche dal punto di vista tecnico, 23:30 è l'orario che l'anno scorso è già stato deciso, concordato con gli esercenti. Quindi, le 23:30 è diventato un limite già accettato, che sarebbe, secondo me, anche controproducente il muoversi di una mezz'ora solo nel secondo anno.

Seconda cosa, tutti i regolamenti comunali hanno le 23:30 già come limite, non solo nel regolamento acustico.

Quindi, le 23:30 è già un limite regolamentato, aggiungere alle 24 in uno stesso regolamento, contiamo

anche dei margini di minuto o non minuto, però avere uno sfasamento 23:30/24 sarebbe un po' un punto che poi va a un po' a cozzare con tutti gli altri regolamenti e possiamo creare una confusione anche nella lettura e nella semplificazione della lettura delle regole.

Quindi, per riassumere, 23:30 è l'orario concordato e su cui se andiamo a mettere le mani, andiamo contro quanto è emerso dal tavolo. Mentre, le possibilità di una discussione, se non in questo Consiglio Comunale, nei prossimi o io propongo al prossimo anno, siamo al secondo anno di test, questo sarà il primo anno in cui facciamo questo regolamento, di provare il lunedì e il martedì, quindi parliamo solo di questi due giorni, a non limitare l'evento esterno fino alle 21:30, ma a portarlo alle 22:30.

Però, credo che sia opportuno fare un anno, un'estate di verifica, per capire come viene recepita questa cosa. Parliamo solo di due giorni. Due giorni feriali: il lunedì e il martedì.

Consigliera Tamara BIZZOTTO – Lega Nord – Liga Veneta

Grazie Presidente. Le modifiche a questo regolamento sono delle modifiche che, come abbiamo avuto modo di comprendere durante la Commissione, sono state comunque vagliate dall'associazione degli esercenti, dei pubblici esercizi e dal comitato centro storico.

Quindi, di fatto, si parte già da una base che, in teoria, dovrebbe aver concordato tutta una serie di situazioni.

È positivo sicuramente il fatto di semplificare, ben venga la semplificazione, quindi evitare scartoffie nelle cose che possono essere nelle situazioni in cui possono essere evitate. Quindi, fino alla fascia delle 21:30 nulla, poi, magari, un documento e le cose più complesse per le autorizzazioni in deroga, che vanno fino alle 23:30.

Riguardo a questo, in Commissione avevo chiesto, anche per andare sia nell'ottica della semplificazione, ma anche della riduzione dei costi, se fosse possibile pensare a delle autorizzazioni in deroga cumulative, in modo tale da sgravare i pubblici esercizi di eventuali costi inutili. Quindi, magari, poterle presentare per uno o due mesi. Questo poi lo valuteranno l'Assessore e gli uffici.

Però, credo sarebbe un ulteriore passo per andare incontro anche a chi organizza questi eventi.

Benissimo la musica dal vivo in centro storico, credo che sia forse la cosa più bella che ci si potrebbe aspettare in centro come Bassano, piuttosto di avere delle casse che sparano musica assurda.

La cosa che mi preoccupa un po' è il rispetto degli orari e il modo con cui i vigili urbani potranno verificare ed eventualmente sanzionare le situazioni che non sono regolari.

Quindi, da un lato la semplificazione e se è possibile ridurre i costi, però dall'altra un rispetto da parte di chi ha il bar, chi ha l'attività nell'osservare gli impegni presi e quindi gli orari previsti nelle autorizzazioni in deroga.

Proprio per questo e mi auguro che l'Assessore porterà avanti questa linea, avevo chiesto e mi pareva anche condiviso il fatto di portare, l'avevo già citato ieri sera, ad un inasprimento delle sanzioni per chi dovesse essere non dico colto in fragrante, però la prima volta passa, la seconda e la terza comincio ad essere un pochino più stretto di manica.

Quindi, se ci sono delle sanzioni di un certo tipo, forse anche gli esercenti sono più invogliati a rispettare le regole.

E siccome sappiamo che bene o male sono sempre gli stessi i locali che creano problemi al centro storico, con musiche sparate anche all'una di notte, all'una e mezzo, e che non c'entra tanto il discorso delle casse all'esterno, perché, purtroppo, alcuni hanno le casse all'interno messe proprio in bilico tra il serramento e quindi basta aprire la finestra e la musica è fuori ma la cassa è all'interno del locale, quindi anche queste furberie mi auguro che vengano tagliate ma in maniera drastica.

E quindi, prevedere quando affronterete il discorso delle sanzioni, che mi pareva dovesse essere prossimo, anche la possibilità al di là della sanzione, di prevedere anche una sospensione dell'attività per chi arriva a dei limiti di inosservanza delle regole tali da dover incidere in maniera diversa. Perché, una sanzione di un certo tipo ci sta bene, perché altrimenti gli esercenti pagano i € 50 e continuano a fare quello che vogliono, però oltre all'aumento della sanzione, anche un qualcosa di diverso, per far capire che noi diamo la disponibilità, l'Amministrazione dà la disponibilità nel semplificare, nel far portare meno carte, nel diminuire i costi se è possibile con un'autorizzazione in deroga cumulativa, però, dall'altro lato, chi sgarra deve essere posto sotto attenzione con delle giuste sanzioni e adeguato anche al tipo di infrazioni che vengono commesse.

Quindi, mi trovo d'accordo su questa linea che è stata adottata e rispetto, visto che ho appena sentito gli emendamenti del collega, personalmente ritengo che vada bene la linea concordata finora, perché se già le parti coinvolte hanno definito un orario e finora è andata bene così, dico al contrario: intanto iniziamo così,

poi eventualmente se vediamo che sono corretti entrambe le parti, che rispettano gli impegni, nulla vieta che da qui al prossimo anno si possa rivedere e allungare.

Io non credo che ci debba essere una contrapposizione tra residenti e i commercianti. Ma, di fatto, non c'è. C'è solo con qualcuno che non rispetta le regole e non permette alle persone, ricordiamoci che in centro ci sono anche parecchi anziani, ci sono famiglie con bambini che stanno scappando via disperati, perché a mezzanotte, all'una di notte hanno la musica che rimbomba nei locali, sotto dove abitano, o dall'altra parte della strada. Perché il problema non è solo di quelli che hanno l'appartamento o l'abitazione sopra o a lato di questi esercizi, ma molte volte anche all'esterno.

Poi c'è un altro aspetto, che se anche c'è solo musica, che è già di per sé un amplificatore, perché quando c'è la musica e hai quaranta persone all'esterno che parlano tra di loro, chiaramente per parlare devono alzare il tono di voce. Quindi, oltre alla musica, si unisce il brusio e in alcune zone di Bassano sappiamo che c'è una cassa di risonanza, mi viene in mente via Gamba. Per cui, lì diventa veramente una baraonda.

Queste persone comunque rimangono all'esterno dei locali, comunque una certa forma di inquinamento acustico c'è, perché se ci sonno tante persone, anche se non c'è la musica, ma che schiamazzano o che fanno festa, comunque c'è un certo rumore anche dopo.

Quindi, cerchiamo di avere un po' di attenzione, facciamo anche in modo che i commercianti e comunque i pubblici esercizi capiscano che la direzione giusta è quella di rispettare e di rispettarsi; da parte loro di osservare alcune regole, e dall'altra parte di avere delle facilitazioni.

Quindi, per me va bene mantenere le 23:30, poi tra l'altro si vedrà il prossimo anno come andranno le cose, e non mi sentirei di modificare questa impostazione.

PRESIDENTE

Prego Sindaco.

SINDACO – Riccardo POLETTI – Partito Democratico

Grazie Presidente. Mi fa piacere dire che condivido al 100% l'intervento di Tamara Bizzotto, della Consigliera Bizzotto e prendo le mosse da quest'ultima sottolineatura delle 23:30.

È perfettamente coerente l'orario delle 23:30, proprio anche con gli ultimi esempi che ha portato la Consigliera Bizzotto. Cioè, del fatto che nei locali in cui c'è musica e musica molto alta, per parlare, per comunicare le persone tendono ad alzare il volume di voce, quindi si mettono a gridare, a parlare a voce alta e c'è un surplus di rumore.

Il senso delle 23:30 è anche questo: se io faccio spegnere la musica alta, o la musica in generale alle 23:30, c'è quella mezz'ora in cui le persone si riabitano a livelli di colloquio normale, si mettono tranquilli, qualcuno che ha voglia di confusione magari si sposta e va in discoteca, perché nessuno ha detto che non si debba fare confusione nelle ore piccole, basta che non si faccia in centro storico. Il centro storico non è una discoteca, non è una sagra permanente. Per cui, dopo quell'ora, per mezzanotte, di dovrebbe raggiungere la quiete.

Sono d'accordo anche con la Consigliera, quando invoca altri tipi di strumenti. Infatti, credo che, nei casi in cui il locale fa evidentemente "il furbo", mette una cassa molto potente a ridosso della finestra e pompa all'esterno musica e una sera e due sere e tre sere e i vigili, anche senza il rilevatore acustico, sono in gradi di comminare una sanzione per disturbo della quiete pubblica, il Sindaco può fare un'ordinanza di chiusura di un solo locale, o un'ordinanza restrittiva per la musica ad un solo locale. Per cui, strumento diciamo d'emergenza c'è, che è l'ordinanza ad personam no, ma al locale.

Per cui, grande lavoro con il tavolo di concertazione, non è retorica, è davvero un grande e lungo lavoro. Ottimo lavoro di Commissione. Credo, un buon equilibrio in questo regolamento, perfettibile. Vediamo come va quest'anno, lo possiamo prendere in mano a settembre/ottobre in vista della prossima estate, e soprattutto la possibilità di intervenire ad hoc nei casi di evidente abuso.

PRESIDENTE

Grazie. Prego Consigliera Bizzotto.

Consigliera Tamara BIZZOTTO – Lega Nord – Liga Veneta

Solo a margine, mi sono dimenticata. Mi è venuto il dubbio adesso, sentendo gli interventi precedenti. Il discorso della musica all'interno dei locali, in Commissione mi era apparso di capire che comunque se la musica è udibile all'esterno, dopo le 23:30 comunque adesso i vigili avranno molta più facilità nel poter eseguire una sanzione.

Quindi, non devono fare rilevazioni particolare, avere strumenti. Se io la sento all'esterno. Quindi, o hai il locale sonorizzato al 100% e quindi da fuori si sente pochissimo, oppure siamo in sanzione. Spero che mi venga confermata questa cosa, perché è importante. La dico così, visto che è successa e non ero sola, abbiamo un altro componente testimone in Consiglio Comunale, che due Consigli Comunali fa, che abbiamo all'una e mezzo, all'una e venti di notte, il tempo di rientrare e attraversare il centro, c'era un locale con le serrande abbassate, e la musica sparata da fuori si sentiva non benissimo, di più. Era l'una e mezzo passata. Sarebbe stato interessante poter chiamare i vigili, però, poverini, è un orario anche per loro, però queste cose non devono più accadere. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie. Ci sono altri interventi? Dichiaro chiusa la discussione e passiamo alle dichiarazioni di voto. Ricordo che ho sul tavolo quattro emendamenti.

Siccome parliamo solo di orari, sono un po' scritti a mano, li leggo, senza magari, a meno che non si chiede la fotocopia per tutti, altrimenti li leggo io e li votiamo uno alla volta.

Dichiarazioni di voto. Prego Consigliere Borsato.

Consigliere Gianandrea BORSATO – Partito Democratico

Grazie Presidente. Sugli emendamenti il voto sarà contrario, non tanto perché le idee non possono considerate in un futuro, ma per lo spirito con cui ci siamo lasciati in Commissione, che è stato ribadito anche da alcuni interventi dei colleghi, quello di stare su un percorso di un tavolo di partecipazione e di riservarsi una fase sperimentale. Quindi, rispettare questi binari, avevamo detto in Commissione, senza andare a fare noi delle iniziative che per il momento vadano oltre il seminato di questo tavolo.

Poi, può essere che emerga che può pacificamente coesistere il sonno dei residenti con le esigenze di animazione del centro, anche un orario più tardo, lo valuteremo in modifica.

Quindi, contrario sugli emendamenti e chiaramente favorevoli al regolamento al suo impianto. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere. Prego Consigliere Monegato.

Consigliere Stefano MONEGATO – Impegno per Bassano

Condivido le parole sia del Sindaco che della Consigliera Bizzotto. Ci sono già gli strumenti e ci saranno a maggior ragione gli strumenti per sanzionare chi sgarra, perché non è accettabile che all'una e mezzo di notte qualcuno faccia quello che vuole in città. E sono assolutamente d'accordo.

E anche le € 50, o quelle che sono, fanno veramente ridere, perché uno in mezz'ora si prende ben più di € 50.

Quello che dico e ribadisco, è che secondo me la mezz'ora che non credo che vada ad inficiare qualsiasi clausola scritta o un regolamento, perché alle 23:30 sembra invalicabile, a me fa sinceramente sorridere quanto ho sentito. Scusa Assessore, ma le 23:30 perché tutti fanno così. Veramente è una cosa ridicola. Pensiamo all'estate, alle undici e mezzo la gente esce.

Vuol dire veramente, che più di qualche esercente probabilmente non farà certe cose. Perché, in quella mezz'ora probabilmente si prende il quid che gli permette di tenere aperto il locale e di fare delle iniziative anche meritevoli.

Il comitato di quartiere mi risulta che non aveva grandi remore, anzi. Se volete fare la prova per quest'anno alle undici e mezzo, per carità. Io avrei fatto esattamente il contrario. E sarei stato molto più rigido, come ho detto, sulle sanzioni e sugli orari. Perché, se le undici e mezzo poi diventano le mai dopo 11:35 o mezzanotte diventano 00:05, io non penso che cambi un granché. Adesso alle undici e mezzo la gente chiude, abbiamo sentito, all'una e mezzo di notte. All'una e mezzo di notte non è accettabile.

Vuol dire che fino adesso si è dormito, spero che un domani si possa fare qualcosa un po' più serio.

PRESIDENTE

Grazie. Se non ci sono ulteriori dichiarazioni di voto, dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto e procediamo alle votazioni. Dunque, prima, naturalmente, voteremo gli emendamenti proposti:

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Presidente mette in votazione, per votazione elettronica, gli emendamenti presentati dal consigliere Monegato Stefano al punto nr 12 all'ordine del giorno in trattazione.

Emendamento n. 1) a firma Monegato Stefano

All'art. 19, comma 2, dove è scritto “comunque non oltre le ore 23.30”, sostituire con “ore 24:00”

Consiglieri presenti n. 19

Voti favorevoli n. 1 (Monegato Stefano)

Voti contrari n. 16 (Bernardi Bruno, Bindella Mattia, Bizzotto Tamara Borsato Gianandrea, Busnelli Maria Cristina, Bussolaro Alice, Conte Annamaria, Faccio Alessandro, Ferraro Carlo, Masolo Renzo, Merlo Mariella, Poletto Riccardo, Reginato Giovanni, Santini Teresina, Savona Alessio, Scotton Mariano, Astenuti n. 2 (Finco Maria Federica, Marin Roberto)

Emendamento respinto

Emendamento n. 2) a firma Monegato Stefano

All'art. 19, comma 7, dove è scritto “dalle ore 21:30”, sostituire con “ore 22:30”.

Consiglieri presenti n. 19

Voti favorevoli n. 1 (Monegato Stefano)

Voti contrari n. 16 (Bernardi Bruno, Bindella Mattia, Bizzotto Tamara Borsato Gianandrea, Busnelli Maria Cristina, Bussolaro Alice, Conte Annamaria, Faccio Alessandro, Ferraro Carlo, Masolo Renzo, Merlo Mariella, Poletto Riccardo, Reginato Giovanni, Santini Teresina, Savona Alessio, Scotton Mariano, Astenuti n. 2 (Finco Maria Federica, Marin Roberto)

Emendamento respinto

Emendamento n. 3) a firma Monegato Stefano

All'art. 24, comma 4, dove è scritto “amplificazione sonora dalle ore 23:30” sostituire con “dalle ore 24:00”.

Consiglieri presenti n. 19

Voti favorevoli n. 1 (Monegato Stefano)

Voti contrari n. 16 (Bernardi Bruno, Bindella Mattia, Bizzotto Tamara Borsato Gianandrea, Busnelli Maria Cristina, Bussolaro Alice, Conte Annamaria, Faccio Alessandro, Ferraro Carlo, Masolo Renzo, Merlo Mariella, Poletto Riccardo, Reginato Giovanni, Santini Teresina, Savona Alessio, Scotton Mariano, Astenuti n. 2 (Finco Maria Federica, Marin Roberto)

Emendamento respinto

Emendamento n. 4) a firma Monegato Stefano

All'art. 24, comma 5, dove è scritto “dalle ore 23:30” sostituire con “ore 24:00”.

Consiglieri presenti n. 19

Voti favorevoli n. 1 (Monegato Stefano)

Voti contrari n. 16 (Bernardi Bruno, Bindella Mattia, Bizzotto Tamara Borsato Gianandrea, Busnelli Maria Cristina, Bussolaro Alice, Conte Annamaria, Faccio Alessandro, Ferraro Carlo, Masolo Renzo, Merlo Mariella, Poletto Riccardo, Reginato Giovanni, Santini Teresina, Savona Alessio, Scotton Mariano, Astenuti n. 2 (Finco Maria Federica, Marin Roberto)

Emendamento respinto

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Presidente kette in votazione, per votazione elettronica, il punto nr 12 all'ordine del giorno in trattazione così come presentata.

Con voti favorevoli n. 18, espressi dai n. 18 consiglieri votanti con l'ausilio del sistema elettronico di cui all'art. 71 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, su n. 19 consiglieri presenti essendosi astenuto il consigliere Monegato Stefano:

DELIBERA

1) di modificare il “Regolamento per la Tutela dall’inquinamento acustico (disciplina delle attività rumorose)”, approvato con D.C.C. n. 32 del 10 aprile 2014, approvando e sostituendo gli articoli 16, 17, 19, 20, 24, 33 e l’allegato n. 4 con i seguenti:

Art. 16 – Definizione: manifestazioni rumorose a carattere temporaneo

1. Sono da considerarsi manifestazioni rumorose a carattere temporaneo le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che si svolgono in ambiente aperto o in strutture temporanee che prevedono l’utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore, quali sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, concerti, spettacoli, luna park, circhi, manifestazioni sportive ed altre manifestazioni straordinarie di persone.
2. Sono da considerarsi altresì manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, come disciplinate dall’articolo 19 del presente Regolamento, anche gli intrattenimenti tenuti presso pubblici esercizi a supporto dell’attività principale autorizzata.
3. Qualsiasi manifestazione rumorosa a carattere temporaneo di cui al punto 1, che si protragga per un periodo superiore a 16 giorni nell’arco di un anno solare, non è da considerarsi a carattere temporaneo e quindi non è assoggettabile all’autorizzazione in deroga prevista dall’art. 19, salvo quanto stabilito dal medesimo articolo.

Art. 17 – Orari per le manifestazioni temporanee rumorose

1. Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose, incluse le fasi rumorose di allestimento e di dismissione, è consentito tutti i giorni e negli orari di seguito indicati:
 - a. nel periodo invernale (dal 1° Ottobre al 31 Marzo): dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 21.30;
 - b. nel periodo estivo (dal 1° Aprile al 30 Settembre): dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 21.30.
2. Per le sagre di quartiere o feste parrocchiali, gli intrattenimenti musicali sono consentiti fino alle ore 24.00 ed entro le ore 00.30 devono terminare tutte le altre attività rumorose (incluse le fasi di allestimento e di dismissione).
3. Anche per gli intrattenimenti di cui al precedente comma 2 si applica il presente regolamento.

Art. 19 – Autorizzazioni e deroghe per le manifestazioni temporanee rumorose

1. Le manifestazioni temporanee rumorose che rispettino i limiti, gli adempimenti e gli orari di cui ai precedenti artt. 17 e 18 non necessitano di titolo autorizzatorio in deroga per attività rumorosa a condizione che la loro durata non superi 16 giorni, anche non consecutivi, nell’arco di un anno solare, e che ciascuna manifestazione temporanea sia comunicata alla Polizia Locale e all’Ufficio Ambiente, almeno perentoriamente 72 ore prima del suo inizio.
2. Se l’organizzatore della manifestazione ritiene motivatamente di superare i limiti acustici di cui all’art. 18, comunque non oltre le ore 23.30, dovrà presentare apposita domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa. La domanda deve essere presentata al Comune perentoriamente almeno 10 giorni prima dell’inizio della manifestazione e deve essere redatta conformemente al modello allegato n. 4 al presente regolamento, completa della seguente documentazione:
 - planimetria adeguata come previsto dal modello di documentazione previsionale di impatto acustico – D.P.I.A. -, allegato n. 5 al presente Regolamento;

- giorno e orario di inizio e termine della manifestazione comprese le fasi di allestimento e di dismissione;
 - documentazione previsionale di impatto acustico redatta, secondo la DDG ARPAV vigente, da tecnico competente abilitato in acustica e secondo l'allegato n. 5 al presente Regolamento.
3. Se l'organizzatore della manifestazione ritiene motivatamente di superare i limiti acustici di cui all'art. 18, non oltre le ore 22.30, dovrà presentare apposita domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa. La domanda deve essere presentata al Comune perentoriamente almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione e deve essere redatta conformemente al modello allegato n. 4, completa della seguente documentazione:
- planimetria adeguata dalla quale siano desumibili oltre che l'area della manifestazione temporanea rumorosa, le posizioni delle sorgenti sonore e degli impianti di diffusione/amplificazione, gli edifici e gli spazi confinanti con relativa specificazione della tipologia di utilizzo (anche per gli spazi interni all'edificio) e i possibili ricettori;
 - giorno e orario di inizio e termine della manifestazione comprese le fasi di allestimento e di dismissione;
 - elenco descrittivo del tipo di strumentazione musicale e degli impianti di diffusione/amplificazione utilizzati.
- Dopo le ore 22.30 tutti gli strumenti musicali e gli impianti di diffusione/amplificazione dovranno essere spenti/non utilizzati.
4. Le domande motivate di deroga di cui ai precedenti commi 2 e 3 presentate oltre il termine indicato sono irricevibili. Fermo il rispetto del termine, le domande incomplete della documentazione prescritta potranno essere dichiarate inammissibili e/o improcedibili.
5. Nello stesso esercizio ci si può avvalere nell'arco della stessa giornata esclusivamente di una sola delle tre tipologie di manifestazione temporanea di cui ai precedenti commi 1-2-3.
6. Il Dirigente competente, valutate le motivazioni, e salvi i casi di cui al precedente comma 4, rilascia l'autorizzazione in deroga per attività rumorosa con eventuali prescrizioni. L'autorizzazione in deroga dovrà essere custodita dall'organizzatore della manifestazione ed esibita su richiesta agli organi addetti alla vigilanza.
7. Nel quartiere Centro Storico, nei giorni di lunedì e martedì, salvo che gli stessi coincidano con festività civili o religiose, sono consentite solo le manifestazioni temporanee di cui al precedente comma 1, non oltre le ore 21.30.
8. Le manifestazioni temporanee rumorose di qualunque tipo organizzate dall'Amministrazione Comunale anche affidate a società partecipate o ad altre imprese terze formalmente incaricate dall'Amministrazione stessa (comprese le rassegne cinematografiche o teatrali in genere di carattere occasionale o inserite nell'ambito di un programma articolato proposto dall'Amministrazione Comunale) sono autorizzate dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo, incluse le fasi di allestimento/dismissione e pulizia, anche affidate a società partecipate o ad altre imprese terze formalmente incaricate dall'Amministrazione stessa, in deroga ai limiti acustici ed orari previsti dal presente Regolamento.
9. Per le manifestazioni ricorrenti, qualora ne ricorra la necessità, l'ufficio comunale competente può richiedere la documentazione tecnico-amministrativa che ritenga necessaria a tutela della quiete pubblica e può procedere agli accertamenti del caso impartendo anche eventuali prescrizioni.
10. Alle manifestazioni sportive ricorrenti che si tengano all'aperto (es.: campionato di calcio, di rugby, corse ippiche, gare di nuoto, di atletica, ecc.) può essere concessa un'unica deroga ai limiti acustici ed

orari precedentemente stabiliti purché, prima dell'inizio dell'evento sportivo, ne venga fatta richiesta al Dirigente competente, comunicando anche il calendario delle giornate sportive. L'ufficio comunale competente può richiedere la documentazione tecnico-amministrativa che ritenga necessaria a tutela della quiete pubblica e può procedere agli accertamenti del caso impartendo anche eventuali prescrizioni.

11. Le manifestazioni rumorose del 31 dicembre e le sfilate dei carri allegorici possono derogare i limiti acustici ed orari di cui al presente Regolamento, senza il rilascio dell'autorizzazione in deroga, fermo restando che:
 - a) il 31 dicembre le attività rumorose devono cessare entro le ore 02.00 del 1° gennaio
 - b) le attività rumorose delle sfilate dei carri allegorici devono cessare entro le ore 24.00 dello stesso giorno.
12. Sono esentate dall'autorizzazione in deroga le sfilate di bande musicali cittadine e/o istituzionali.
13. In ogni caso, tutte le manifestazioni temporanee rumorose, anche autorizzate in deroga, sono tenute al rispetto dei limiti non derogabili relativi ai livelli massimi, posti a tutela dei frequentatori, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. n. 215/99.
14. Nel caso di esposto, il Dirigente competente, previo autonomo accertamento, può negare, sospendere o revocare l'autorizzazione in deroga per attività rumorosa.
15. È istituito l'elenco annuale delle manifestazioni temporanee rumorose.

Art. 20 – Esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande

1. Agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande è consentito all'interno dei locali, nel rispetto dei limiti imposti dal P.C.A., l'utilizzo di apparecchi radio televisivi e di impianti in genere per la diffusione sonora ed immagini, allestiti in modo da non configurare attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento.
2. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore ai 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore in deroga è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.
3. In caso di accertamento di reiterate situazioni di disturbo da attività rumorosa a carico dello stesso esercizio può essere adottato apposito provvedimento di anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio medesimo.
4. Per i trasferimenti di sede, ampliamenti edilizi della superficie degli esercizi di somministrazione, la richiesta del titolo abilitativo edilizio e la comunicazione di inizio attività devono contenere un'ideale documentazione di impatto acustico (D.P.I.A.) predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato n. 5 al presente Regolamento.
5. I concerti ovvero gli intrattenimenti musicali svolti all'esterno dei locali ed organizzati dai pubblici esercizi seguono la disciplina indicata dagli artt. 17-18-19.

Art. 24 – Utilizzo di impianti di diffusione all'esterno e di altoparlanti per pubblicità/vendita.

1. La pubblicità con l'utilizzo di strumentazione fonica/sonora nei limiti di cui al Codice della Strada è consentita solo per annunci di interesse pubblico o di gestori di pubblici servizi per finalità di pubblico interesse. In ogni altro caso è vietata su tutto il territorio comunale.
2. Per la pubblicità elettorale si applica la relativa normativa speciale.
3. Nelle attività di vendita ambulante, compreso il mercato cittadino, è vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli

venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette, CD, DVD o altri prodotti simili limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non recare disturbo.

4. All'esterno degli esercizi pubblici, esercizi commerciali, agenzie pubbliche, sale da ballo, circoli privati, locali notturni o comunque assimilati e degli esercizi che offrono o forniscono servizi in forma imprenditoriale o professionale, è vietato tenere accessi gli impianti di diffusione/amplificazione sonora dalle ore 23.30 alle ore 09.00.
5. Negli esercizi di cui al precedente comma 4 è vietata altresì la diffusione/amplificazione sonora all'esterno dei medesimi, che provenga da impianti installati internamente agli stessi dalle ore 23.30 alle ore 09.00.

Art. 33 – Attività di vigilanza

1. L'attività di vigilanza è di competenza degli organi previsti dalla legge.

ALLEGATO 4

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
PER ATTIVITÀ RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**
(Art. 5 -19 del Regolamento Comunale)

**AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
BASSANO DEL GRAPPA**
Via Matteotti n. 39
36061 Bassano del Grappa VI

PEC: bassanodelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net

_____ sottoscritt _____
in qualità di: legale rappresentante/titolare/altro (specificare)
_____ dell'Impresa (specificare)
_____ con sede legale in _____ via
_____ e sede operativa in _____ via
_____ C.F./P. IVA _____ recapito telefonico _____
p.e.c. _____

CHIEDE

ai sensi **del Regolamento per la Tutela dall'inquinamento acustico (Disciplina delle attività rumorose)** la seguente tipologia di autorizzazione in deroga per l'attività rumorosa a carattere temporaneo (*barrare la tipologia di deroga prescelta*):

- Art. 5 (attività rumorosa generica)
- Art. 19 comma 2 (manifestazioni temporanee non oltre le ore 23.30)
- Art. 19 comma 3 (manifestazioni temporanee non oltre le ore 22.30)

da effettuarsi nel Comune di Bassano del Grappa, nella zona identificata catastalmente al foglio _____ mappale/i _____ via _____ n. _____ il giorno _____ con inizio alle ore: _____ e termine alle ore: _____, in deroga ai limiti stabiliti dal P.A.C. per i seguenti motivi (*specificare obbligatoriamente*):

In relazione alla presente domanda, _____ sottoscritt _____, ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza della normativa nazionale e locale in materia di attività rumorose nonché di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

_____ sottoscritt _____ **allega** la seguente documentazione prevista dal Regolamento per la Tutela dall'inquinamento acustico (*tutta la documentazione prevista deve essere obbligatoriamente allegata pena inammissibilità/improcedibilità della domanda*):

Deroga di cui agli artt. 5 (attività rumorosa generica) e 19 comma 2 (manifestazioni temporanee non oltre le ore 23.30) del Regolamento per la Tutela dall'inquinamento acustico:

- planimetria adeguata come previsto dal modello di documentazione previsionale di impatto acustico – D.P.I.A. - allegato n. 5 al Regolamento per la Tutela dall'inquinamento acustico;
- documentazione previsionale di impatto acustico redatta, secondo la DDG ARPAV vigente, da tecnico competente abilitato in acustica e secondo allegato n. 5 al Regolamento per la Tutela dall'inquinamento acustico.

Per la tipologia di deroga di cui all'art. 19 comma 3 (manifestazioni temporanee non oltre le ore 22.30) del Regolamento per la Tutela dall'inquinamento acustico:

- planimetria adeguata dalla quale siano desumibili oltre che l'area della manifestazione temporanea rumorosa, le posizioni delle sorgenti sonore e degli impianti di diffusione/amplificazione, gli edifici e gli spazi confinanti con relativa specificazione della tipologia di utilizzo (anche per gli spazi interni all'edificio) e i possibili ricettori;
- elenco descrittivo del tipo di strumentazione musicale e degli impianti di diffusione/amplificazione utilizzati.

Data _____

Firma digitale _____

_____ sottoscritt _____ dichiara di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196:

- che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per l'espletamento del procedimento in oggetto;
- che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione del Comune di Bassano del Grappa, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli;
- che gli sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196;
- che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è il Comune di Bassano del Grappa e, in particolare, per l'Area V-Urbanistica, il responsabile è il Dirigente dell'Area medesima.


Li, _____

Firma digitale _____


Se non sottoscritte mediante firma digitale, allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente (ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445), in corso di validità.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale dispongo che copia del presente verbale venga pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni consecutivi.

Bassano del Grappa, li 16 MAG. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE




DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Bassano del Grappa, li 26 MAG. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE



RIPUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 81, COMMA 4, DELLO STATUTO COMUNALE
DAL 1 GIUGNO 2016 AL 16 GIUGNO 2016, N° 1447

Il Vice Segretario Generale
dr. Francesco Benacchio



